



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 31 del 18 Agosto 2021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollentino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 09.07.2021, N. 413

Art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 02.02.2001 n. 31 e s.m.i. – Misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acque potabile rispondente ai requisiti di legge, per l quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte contingenti esigenze locali, mediante l'utilizzo di fonti idriche aggiuntive, nell'area dell'ambito Pescara-Ente Regionale Servizio Idrico..... 5

DELIBERAZIONE 09.07.2021, N. 414

Art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31 e s.m.i. Approvvigionamento idrico di emergenza mediante l'utilizzo delle fonti idriche aggiuntive dal potabilizzatore di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo -Ente Regionale Servizio Idrico Integrato. Proroga dell'autorizzazione all'Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 10.11.2020. 21

DELIBERAZIONE 19.07.2021, N. 451

ABROGAZIONE DELLA D.G.R. N. 153 DEL 10 MARZO 2014 "DIRETTIVE TECNICHE PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORMATORI CHE GESTISCONO I PERCORSI DI ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL'ACCORDO STATO-REGIONI N. 53/CSR DEL 22 FEBBRAIO 2021" 31

DELIBERAZIONE 28.07.2021, N. 475

Approvazione dell'Accordo "Residenze artistiche" per l'annualità 2021: estensione della durata dell'Intesa triennale (2018/2020) sancita in attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017, per il finanziamento di progetti di Residenze di Artisti nei Territori 38

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO

DETERMINAZIONE 05.08.2021, N. DPD025/148

PSR 2014-2020 Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici" – Domande di sostegno/pagamento Annualità 2016 e 2017 Chiusura posizioni debitorie - Numeri Univoci PRD vari. Decadenza parziale/totale benefici. 51

ATTI DELLO STATO

RICORSI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

RICORSO 28.07.2021, N. 42 56

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni**COMUNE DI SAN SALVO**

Avviso asta pubblica per la vendita di un immobile ubicato in San Salvo Marina - Foglio n. 1 Particelle n. 4172 e 4173.....	78
---	----

COMUNE DI TORNARECCIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2021. Avviso di deposito della Variante Puntuale alla Vigente variante generale al piano regolatore generale comunale per la realizzazione di un nuovo Istituto Comprensivo per scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado.	79
--	----

HYDROWATT ABRUZZO SPA

Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 268041072) nel Comune di Cappelle sul Tavo (PE).....	80
Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 270937706) nel Comune di Carsoli (AQ).....	82
Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 250268781) nel Comune di Città Sant'Angelo (PE).....	84
Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 269785205) nel Comune di Corfinio (AQ).....	86
Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 285822145) nel Comune di Corvara (PE).....	88
Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 242073370) nel Comune di Lettomanoppello (PE).....	90
Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 276174416) nel Comune di Pineto (PE).....	92

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 09.07.2021, N. 413

Art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 02.02.2001 n. 31 e s.m.i. – Misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acque potabile rispondente ai requisiti di legge, per l quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte contingenti esigenze locali, mediante l'utilizzo di fonti idriche aggiuntive, nell'area dell'ambito Pescara Ente Regionale Servizio Idrico.

DGR n. 413 del 9.7.2021

OGGETTO: Art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 02.02.2001 n. 31 e s.m.i. – Misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acque potabile rispondente ai requisiti di legge, per l quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte contingenti esigenze locali, mediante l'utilizzo di fonti idriche aggiuntive, nell'area dell'ambito Pescara

 Ente Regionale Servizio Idrico.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **9 Luglio 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Assente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Assente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

**GIUNTA REGIONALE****DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Art. 12, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 02.02.2001, n. 31 e s.m.i. – Misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acque potabile rispondente ai requisiti di legge, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte contingenti esigenze locali, mediante l'utilizzo di fonti idriche aggiuntive, nell'area dell'ambito Pescara - Ente Regionale Servizio Idrico Integrato.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

VISTO l'art. 12, lett. a) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i., concernente la "previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali".

VISTO il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale" s.m.i.;

VISTO il Decreto Presidente Giunta Regionale n. 3/Reg. del 13 agosto 2007 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee";

VISTE le Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutele delle Acque, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 51/9 dell'08.01.2016;

DATO ATTO delle priorità d'uso delle acque destinate al consumo umano, come previsto dall'art. 96, comma 3 e dall'art. 144, comma 4 del D. Lgs. 03.04.2006, n.152, nonché all'art. 25 comma 1 del Regolamento di cui al Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007;

VISTA la nota prot. n. 2319 del 21-06-2021 dell'ERSI Abruzzo - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, che forma parte integrante del presente atto, con la quale, con riferimento a quanto rappresentato dal Gestore dell'ambito pescarese ACA S.p.A. con le note prot. n. 12411 del 27.05.2021 e n. 12813 del 01.06.2021, parti integranti e sostanziali del presente atto, comunica:

[...] considerato che con nota prot. 12411 del 27-05-2021 il Gestore dell'ambito Pescara ha rappresentato il sensibile abbassamento dei livelli idrici alle sorgenti, dovuto alle scarse precipitazioni, piovose autunnali e nevose invernali, registrate sia in quest'ultimo anno che nell'anno 2020, determinando un conseguente progressivo impoverimento degli acquiferi come rinvenibile dai valori della allegata tabella "Dati quantitativi fonti di approvvigionamento"

vista la successiva nota dei ACA prot. 12813 del 01-06-2021 con la quale il gestore, facendo seguito alla precedente, nel ribadire i contenuti, ha comunicato di aver verificato la conformità batteriologica dei prelievi di acqua provenienti dai pozzi di via della Repubblica di Bussi in data 28-05-2021, al fine di poter eventualmente attivare i detti pozzi nel caso di improvvise necessità di reintegro dei serbatoi ed evitare possibili interruzioni del servizio;

preso atto che in concomitanza con i fine settimana si registrano repentini ed imprevisti consumi anomali, con relativo abbassamento dei livelli dei serbatoi principali di Chieti e Pescara che già - quindi - richiederebbero, per evitare

riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti, il ricorso a fonti di approvvigionamento alternative ed emergenziali;

rilevato infine che il Gestore, in aggiunta alle normali e continue operazioni di manutenzione straordinaria sulle reti, ha già avviato una campagna di riduzione delle pressioni idriche sui principali centri della zona metropolitana - Pescara, Montesilvano, Chieti, Francavilla e Silvi - finalizzata ad ottenere una riduzione contestuale di perdite, ed ha inoltre potenziato opportunamente la campagna mirata di ricerca perdite e riparazione/sostituzione dei tratti ammalorati; [...]

DATO ATTO di quanto comunicato da ERSI nella sopra citata nota prot. n. 2319 del 21.06.2021 “[...] nel concordare con le azioni necessarie a ridimensionare l'emergenza idrica che interessa parte del territorio dell'ex ATO Pescara, si richiede - ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - lettera a) del D. Lgs n. 31/2001 - l'adozione dei provvedimenti di competenza in merito alla previsione di "emergenza idrica", in particolare attraverso misure straordinarie quali, nello specifico, l'autorizzazione ad accendere i pozzi d'emergenza di Bussi sul Tirino- Via della Repubblica - nei soli periodi necessari ad evitare riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti, nel rispetto di eventuali prescrizioni impartite per il caso, per un periodo non inferiore a mesi 8”

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla captazione di acqua, conseguente alla dichiarazione di emergenza idrica di cui all'art. 12, co.1 lett. a) del D. Lgs. n.31/2001, viene rilasciata fatta salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni sanitarie per l'utilizzazione dell'acqua ad uso potabile rilasciate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL competente e nel rispetto delle norme sulla salvaguardia della tutela della risorsa;

DATO ATTO che il presente atto, in quanto produce effetti rilevanti ed improcrastinabili, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità;

VISTA la L.R. N° 77 del 14.09.1999;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Demanio Idrico e Fluviale competente della materia trattata nella presente proposta ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili degli uffici competenti per materia;
- il Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente, ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi della L.R. 77/1999 s.m.i.;

CONSIDERATO che l'assunzione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

- 1) ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 02.02.2001, n. 31 e s.m.i., di prevedere le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o di emergenza idrica che può determinarsi nell'ambito del sistema acquedottistico Pescara, con conseguente necessità di attivare il campo pozzi esistente in Bussi sul Tirino, in via della Repubblica, consentendo il prelievo di acqua per garantire, in parte, i volumi necessari per l'uso idrico potabile del comprensorio evitando riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti;
- 2) di autorizzare l'Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato alla captazione di acqua in caso di necessità ed in emergenza per una portata media di 90 l/s, mediante l'emungimento di acqua dagli esistenti pozzi di emergenza ubicati in via della Repubblica a Bussi sul Tirino (PE) per il periodo strettamente necessario per fronteggiare la prevista emergenza idrica di mesi otto, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 3) di dare atto che l'autorizzazione viene rilasciata fatta salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni sanitarie per l'utilizzazione dell'acqua ad uso potabile rilasciate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL competente e con l'obbligo che le acque all'uscita del potabilizzatore devono presentare i requisiti rispondenti a quelli previsti dall'Allegato I del D.lgs. 31/2001 e nel rispetto delle norme sulla salvaguardia previste per la tutela della risorsa;

- 4) di disporre al Servizio demanio idrico e Fluviale la notifica del presente provvedimento all'Ente Regionale Servizio Idrico, alla ACA S.p.A., al S.I.A.N. dell'ASL di Pescara ed alle Prefetture di Chieti e Pescara;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: TERRITORIO-AMBIENTE - DPC

SERVIZIO: DEMANIO IDRICO E FLUVIALE – DPC017

UFFICIO: CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE.

L'Estensore
Ing. Francesca Molinari
F.to elettronicamente

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Francesca Molinari
F.to elettronicamente

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Sergio Iovenitti
F.to digitalmente



IOVENITTI SERGIO
DIRIGENTE REGIONALE
30.06.2021 11:40:53 GMT+00:00

Il Direttore Regionale
Arch. Pierpaolo PESCARA
F.to digitalmente



PIERPAOLO PESCARA
DIRETTORE REGIONE
ABRUZZO
01.07.2021 08:37:50
GMT+01:00

Il Componente la Giunta
Emanuele IMPRUDENTE
F.to digitalmente

IMPRUDENTE EMANUELE
2021.07.01 15:13:23

CN=IMPRUDENTE EMANUELE
C=IT
2.5.4.5-TITITMPPMNL74702A345S
2.5.4.12-EMANUELE S

RSA/2048 bits

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 14/07/2021 14:20:40

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

Segue allegato



Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in house providing.
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 65125 Pescara tel. 085 41781 fax 085 4156113

ACA PROT. 22488 DEL 27/05/2021



Spett.le

ERSI
Ente Regionale per il Servizio Idrico
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

p.c. REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

p.c. ASL Pescara
igienealimentari.aslpe@pec.it

ai SINDACI dei COMUNI

OGGETTO: Comunicazione stato di carenza idrica estate 2021

In merito alla attuale situazione idrica delle sorgenti in gestione ACA ed alla previsione di dotazione idrica della prossima estate, si comunica che, nonostante le precipitazioni dei mesi scorsi, che hanno fatto seguito alla siccità ed all'emergenza idrica 2020, si registra un impoverimento generalizzato degli acquiferi che alimentano le sorgenti del Servizio Idrico Integrato.

Dalla tabella allegata si evince infatti che tra le portate addotte di maggio 2020 e maggio 2021 vi è una carenza di disponibilità di circa 125 l/s e che si stanno registrando portate minime storiche delle due principali sorgenti quali il Giardino e la Val di Foro a dimostrazione del fatto che le falde risentono ancora della carenza di precipitazioni nevose e piovose del 2020.

Il sensibile abbassamento dei livelli idrici alle sorgenti e il prosieguo di un andamento climatico siccitoso stanno impegnando ed impegneranno il personale e gli impianti di distribuzione per assicurare all'utenza le necessarie dotazioni.

Per adesso si è riusciti a scongiurare il ricorso ad una distribuzione turnata, che ACA sarà costretta ad avviare in caso persista l'assenza di pioggia e continuino a ridursi drasticamente i livelli delle sorgenti.

Rispetto alla situazione attuale per fronteggiare il continuo calo delle sorgenti ed il contestuale incremento dei consumi del periodo estivo si procederà nel seguente modo:

- a) richiesta di integrazione idrica da parte del Ruzzo, attualmente la fornitura è di circa 30 l/s che da lunedì 31/05 verrà incrementato a 50 l/s;

b) realizzazione del raddoppio per circa 1 km dell'adduttrice Tirino di Bussi sul Tirino per incrementare la portata del campo pozzi di circa 200 l/s la cui ultimazione lavori è prevista nel periodo Agosto/settembre.

c) Attivazione dei pozzi d'emergenza di Via della Repubblica di Bussi sul Tirino, per incrementare la portata di circa 90 l/s, a tal riguardo in questi giorni effettueremo un prelievo di acqua per analisi di verifica completa i cui esiti saranno inviati alla ASL competente.

Tale situazione qualora dovesse persistere potrebbe determinare una carenza idrica tale da determinare il ricorso a turnazioni dei serbatoi.

ACA per far fronte a tali situazioni, oltre alle normali manutenzioni giornaliere di riparazioni perdite in rete, ha già avviato, ed ha in corso di attuazione, una campagna di riduzione pressioni idriche finalizzata ad ottenere una riduzione contestuale di perdite, e di ricerca perdite nei Comuni della zona metropolitana Pescara, Chieti, Montesilvano, Francavilla e Silvi.

E' assolutamente indispensabile un attento monitoraggio ed utilizzo delle riserve che avviene quotidianamente, oltre che una campagna di comunicazione agli utenti per un uso più razionale al fine di evitare gli sprechi.

A tal riguardo invieremo una comunicazione ai Sindaci per avviare una campagna di sensibilizzazione a tutta la cittadinanza per un corretto uso della risorsa idrica.

Per tale situazione chiediamo all'ERSI di avviare con la Regione le procedure per dichiarare lo stato di carenza idrica e per l'attivazione dei Pozzi di Via della Repubblica di Bussi sul Tirino.

Seguiranno ulteriori comunicazioni per aggiornamenti sull'andamento delle portate e relative previsioni.

Cordiali saluti

Il Direttore Tecnico ACA SPA

Ing. Lorenzo Livello

ACA Spa: DATI QUANTITATIVI FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO

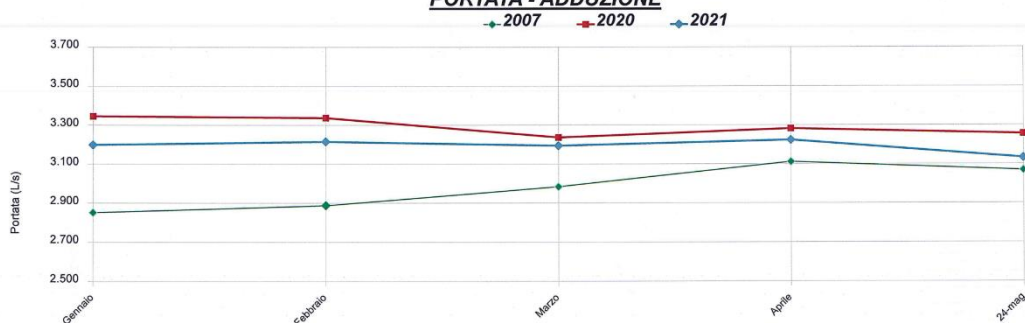
Anno: 2021

Ente affidatario gestione S.I.L.: Ente d'Ambito Pescara

Referente: Ing. Lorenzo Livello

Denominazione captazione	Tipologia captazione	24-mag	Maggio 2020	Differenza Mag 21-Mag20	DISPONIBILITA' SFICRI	DISPONIBILITA' POZZI	
		l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	
Giardino - Popoli	Sorgente	951,00	1.065,00	-114,00	0		
San Callisto - Popoli (gestione dal 2012)	Sorgente	56,36	54,00	2,36	0		
Pozzi S.Rocco - Bussi sul tirino	Pozzi	676,00	586,00	90,00			Attivazione emergenza pozzi Via della Repubblica - Per il mese di agosto si prevede di completare il raddoppio di circa 1.000 m. dell'aduttrice Tirino che determinerà un incremento di portata di circa 200 l/s
La Morgia - Abbateggio	Sorgente	163,41	180,00	-16,59	0		
Pietra Rossa - Carpineto della Nora	Sorgente	16,00	31,00	-15,00	0		
Val di Foro - Pretoro	Sorgente	603,00	679,00	-76,00	0		
Sub-distribuzione Sasi - Casacanditella		2,30	3,10				
Sub-distribuzione Sasi - Guardingole		36,60	44,00				
Sub-distribuzione Sasi - Ortona e Tollo		20,70	24,90				
Sub-distribuzione Sasi - Vacri		2,40	1,80				
Sub-distribuzione Sasi - Villamagna		10,10	12,00				
VAL DI FORO DISPONIBILITA' UTENZE ACA		526,90	593,20	-66,30			
Rocca di Ferro - Pretoro	Sorgenti (Asinara, Falascone, Tettone, Minori Val di Foro)	31,35	36,00	-4,65	0		
Vitella d'Oro - Farindola	Sorgente	343,00	310,00	33,00	70		la disponibilità dello sfioro serve per compensare il calo futuro della sorgente visto che la condotta è alla massima portata
Mortaio d'Angri - Farindola	Sorgente+Pozzi	250,00	300,00	-50,00	0		
Sorgenti minori	Sorgente	66,69	60,00	6,69	0		
Integrazione Ruzzo	Altro acquedotto	62,68	58,00	4,68	20		
Sub-distribuzione Ruzzo - Castelli		0,09	0,09				
Sub-distribuzione Ruzzo - Pineto		22,40	27,40				
RUZZO DISPONIBILITA' UTENZE ACA		40,39	30,51	9,88			
Integrazione Sasi	Altro acquedotto	7,95	8,00	-0,05	0		
Integrazione Oriente	Altro acquedotto	0,58	1,00	-0,42	0		
TOTALE ACQUEDOTTI ACA SPA		3.082,71	3.215,20	-132,49	70	90	
TOTALE ALTRI ACQUEDOTTI		48,9	39,5	9,41	20	0	
TOTALE GENERALE 2007		3.088					
TOTALE GENERALE 2012		3.314					
TOTALE GENERALE 2013		3.258					
TOTALE GENERALE 2014		3.296					
TOTALE GENERALE 2015		3.322					
TOTALE GENERALE 2016		3.281					
TOTALE GENERALE 2017		3.335					
TOTALE GENERALE 2018		3.321					
TOTALE GENERALE 2019		3.240					
TOTALE GENERALE 2020		3.255					
TOTALE GENERALE 2021		3.132					

PORTATA - ADDUZIONE



COMUNICAZIONE STATO DI CARENZA IDRICA ESTATE 2021-[Protocollo N.ro 2021-PROT-12411]

Da Per conto di: **aca.pescara@pec.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>

A **protocollo@pec.ersi-abruzzo.it** <protocollo@pec.ersi-abruzzo.it>

Data giovedì 27 maggio 2021 - 12:49

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/05/2021 alle ore 12:49:52 (+0200) il messaggio
"COMUNICAZIONE STATO DI CARENZA IDRICA ESTATE 2021-[Protocollo N.ro 2021-PROT-12411]"
è stato inviato da "aca.pescara@pec.it"
indirizzato a:
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210527124952.06768.466.1.68@pec.aruba.it

dati-cert.xml
post-cert.eml
smime.p7s



AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

***** CONTIENE FILE ALLEGATI *****
***** NON CONSULTABILI DA BROWSER *****

AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA SPA

Protocollo N. 0012411 in data 27/05/2021 12:49

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE ACA

Tipologia

PROTOCOLLO IN PARTENZA

Oggetto

COMUNICAZIONE STATO DI CARENZA IDRICA ESTATE 2021

Classificazione da Titolare

Titolo: II - SERVIZIO TECNICO

Classe: 10 - COMUNICAZIONE ENTI

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. doc12093720210527115655.pdf

Impronta: 9716ED09775D905E8238DE7C4B6A22FC26F909C6C45737BEBFA1B4188CCB34BF; Algoritmo: SHA-256



APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI



Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in house providing.
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 65125 Pescara tel. 085 41781 fax 085 4156113

12813 dec 01 06.2021



Spett.le

ERSI

Ente Regionale per il Servizio Idrico
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

Spett.le RUZZO RETI SPA

protocollo@ruzzocert.it

p.c. REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

p.c. ASL Pescara

igienealimentari.aslpe@pec.it

ai SINDACI dei COMUNI

OGGETTO: Comunicazione attivazione d'emergenza pozzi Via della Repubblica Bussi sul Tirino

Facendo seguito alla nota prot.n. 12411 del 27/05/21 con la quale abbiamo comunicato lo stato di carenza idrica, constatando un incremento di consumi idrici dovuto alle alte temperature, previste in aumento nel fine settimana, al fine di evitare repentini abbassamenti dei livelli idrici dei serbatoi principalmente nei comuni dell'area metropolitana Pescara-Chieti, viste le risultanze di conformità batteriologica del Laboratorio ACA relative ai prelievi effettuati sui pozzi di Via della Repubblica in data 28/05/21, si comunica che in caso di abbassamenti dei livelli idrici verranno attivati all'occorrenza i suddetti pozzi per il reintegro dei serbatoi al fine di evitare qualsiasi interruzione del servizio.

A tal proposito siamo a richiedere al RUZZO incremento della fornitura idrica presso la centrale Vomano di Scerne di Pineto per una portata di ulteriori 30 l/s visto che la previsione di maggior consumo si registrerà su tutta la fascia litoranea Silvi-Montesilvano e Pescara.

Seguiranno eventuali ulteriori comunicazioni per aggiornamenti sull'andamento delle portate e relative previsioni.

Cordiali saluti

Il Direttore Tecnico ACA SPA

Ing. Lorenzo Livello



AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

*** CONTIENE FILE ALLEGATI ***
*** NON CONSULTABILI DA BROWSER ***

AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA SPA

Protocollo N. 0012813 in data 01/06/2021 12:15

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE ACA

Tipologia

PROTOCOLLO IN PARTENZA

Oggetto

COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE D'EMERGENZA POZZI VIA DELLA REPUBBLICA BUSSI SUL TIRINO

Classificazione da Titolare

Titolo: II - SERVIZIO TECNICO

Classe: 10 - COMUNICAZIONE ENTI

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. doc12112620210601120042.pdf

Impronta: D002B711ABC8543EC3BAE553D9B72C4E6CED7C89CE4D9AA2D51816C4400351C5; Algoritmo: SHA-256



APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGAT

**COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE D'EMERGENZA POZZI VIA DELLA
REPUBBLICA BUSSI SUL TIRINO-[Protocollo N.ro 2021-PROT-12813]**

Da AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA SPA <aca.pescara@pec.it>

A protocollo@pec.ersi-abruzzo.it <protocollo@pec.ersi-abruzzo.it>

Data martedì 1 giugno 2021 - 12:15

copia_doc12112620210601120042.pdf

Protocollo_12813_20210601.pdf



Prot. n. 2319

del 21-06-2021

Regione Abruzzo
Direzione Regionale LL.PP.
Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale
dpc017@pec.regione.abruzzo.it

p.c. Regione Abruzzo
Direzione Regionale LL.PP.
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

ACA S.p.A.
aca.pescara@pec.it
att.ne Direttore Tecnico
ing. Lorenzo Livello
livello.dt@aca.pescara.it

Oggetto: Art. 12 - comma 1 - lettera a) del D.Lgs n. 31/2001 - Misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dalla Legge, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali – **Richiesta Emergenza Idrica**

In merito all'oggetto,

considerato che con nota prot. 12411 del 27-05-2021 il Gestore dell'ambito Pescara ha rappresentato il sensibile abbassamento dei livelli idrici alle sorgenti, dovuto alle scarse precipitazioni, piovose autunnali e nevose invernali, registrate sia in quest'ultimo anno che nell'anno 2020, determinando un conseguente progressivo impoverimento degli acquiferi come rinvenibile dai valori della allegata tabella "*Dati quantitativi fonti di approvvigionamento*";

vista la successiva nota dei ACA prot. 12813 del 01-06-2021 con la quale il gestore, facendo seguito alla precedente, nel ribadire i contenuti, ha comunicato di aver verificato la conformità batteriologica dei prelievi di acqua provenienti dai pozzi di via della Repubblica di Bussi in data 28-05-2021, al fine di poter eventualmente attivare i detti pozzi nel caso di improvvise necessità di reintegro dei serbatoi ed evitare possibili interruzioni del servizio;

E.R.S.I. - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato

C.F. e P. IVA 93093990686

Sede Legale Via Michele Jacobucci, 4 (palazzo dell'Emiciclo, piano -1, stanza 10) - 67100 L'AQUILA
PEC: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it - Sito Web: www.ersi-abruzzo.it

preso atto che in concomitanza con i fine settimana si registrano repentini ed imprevisti consumi anomali, con relativo abbassamento dei livelli dei serbatoi principali di Chieti e Pescara che già – quindi – richiederebbero, per evitare riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti, il ricorso a fonti di approvvigionamento alternative ed emergenziali;

rilevato infine che il Gestore, in aggiunta alle normali e continue operazioni di manutenzione straordinaria sulle reti, ha già avviato una campagna di riduzione delle pressioni idriche sui principali centri della zona metropolitana – Pescara, Montesilvano, Chieti, Francavilla e Silvi - finalizzata ad ottenere una riduzione contestuale di perdite, ed ha inoltre potenziato opportunamente la campagna mirata di ricerca perdite e riparazione/sostituzione dei tratti ammalorati

tutto ciò premesso e considerato

nel concordare con le azioni necessarie a ridimensionare l'emergenza idrica che interessa parte del territorio dell'ex ATO Pescara, si richiede - ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - lettera a) del D.Lgs n. 31/2001 - l'adozione dei provvedimenti di competenza in merito alla previsione di **"emergenza idrica"**, in particolare attraverso misure straordinarie quali, nello specifico, l'autorizzazione ad accendere i pozzi d'emergenza di Bussi sul Tirino - Via della Repubblica - nei soli periodi necessari ad evitare riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti, nel rispetto di eventuali prescrizioni impartite per il caso, per un periodo non inferiore a mesi 8.

In attesa di Vostre cortesi e sollecite determinazioni, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Area Tecnica
Ing. Alessandro Antonacci



DELIBERAZIONE 09.07.2021, N. 414

Art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31 e s.m.i. Approvvigionamento idrico di emergenza mediante l'utilizzo delle fonti idriche aggiuntive dal potabilizzatore di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo -Ente Regionale Servizio Idrico Integrato. Proroga dell'autorizzazione all'Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 10.11.2020.

DGR n. 414 del 9.7.2021

OGGETTO: Art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31 e s.m.i. Approvvigionamento idrico di emergenza mediante l'utilizzo delle fonti idriche aggiuntive dal potabilizzatore di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo -Ente Regionale Servizio Idrico Integrato. Proroga dell'autorizzazione all'Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 10.11.2020.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **9 Luglio 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Assente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Assente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

**GIUNTA REGIONALE****DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31 e s.m.i. Approvvigionamento idrico di emergenza mediante l'utilizzo delle fonti idriche aggiuntive dal potabilizzatore di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo - Ente Regionale Servizio Idrico Integrato. Proroga dell'autorizzazione all'Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 10.11.2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

VISTA la lett. a) dell'art. 12 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i., concernente la "previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali".

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale" e s.m.i.;

VISTO il DPGR n. 3/Reg. del 13 agosto 2007 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee";

VISTO l'art. 54 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 51/9 dell'08.01.2016;

DATO ATTO delle priorità d'uso delle acque destinate al consumo umano, come previsto dall'art. 96, comma 3 e dall'art. 144, comma 4 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, nonché all'art. 25 comma 1 del Regolamento di cui al Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007;

DATO ATTO che con Determina Direttoriale DC/210 in data 12.12.2013 è stata assentita all'Ente d'Ambito Teramano (oggi Ente Regionale Servizio Idrico) la concessione della derivazione di acqua ad uso consumo umano dal fiume Vomano, a mezzo dell'invaso Enel di Piaganini, in comune di Fano Adriano (TE), da trattare nel potabilizzatore di Montorio al Vomano (TE), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n.601 del 13/09/2013;

CONSIDERATO che, nelle more dell'attuazione dei dispositivi del disciplinare della concessione assentita, l'Ente d'Ambito Teramano con nota Prot. n.324/U del 06.08.2014 ha precisato che l'esistente opera di presa dalle condotte di Enel in località Venaquila del Comune di Montorio al Vomano (TE), è generalmente riferita ad evenienze emergenziali per l'alimentazione del potabilizzatore di Montorio al Vomano;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.317 del 26.6.2017 con la quale, ai sensi dell'art.12 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 02.02.2001, n°31 e s.m.i., sono state previste le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o emergenza idrica che può determinarsi nell'ambito del sistema acquedottistico del Ruzzo, con conseguente necessità di attivare in tempi brevi il potabilizzatore di Montorio al Vomano (TE);

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1002 del 20/12/2018 con la quale, ai sensi dell'art.12 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 02.02.2001, n°31 e s.m.i., sono state previste le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o emergenza idrica che può determinarsi nell'ambito del sistema acquedottistico del Ruzzo, con conseguente necessità di attivare in tempi brevi il potabilizzatore di Montorio al Vomano

(TE), mediante il prelievo di acqua dalle condotte di Enel in località Venaquila, al fine di garantire i volumi necessari per l'uso Idrico potabile del comprensorio Provinciale;

DATO ATTO che con la citata DGR 1002/2018 è stato autorizzato l'Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato alla captazione di acqua in caso di necessità ed in emergenza nella misura media di 400 l/s e massima di 900 l/s, nei periodi di massima necessità idrica, dall'esistente opera di presa dalle condotte Enel in località Venaquila del Comune di Montorio al Vomano (TE), per la distribuzione idrico-potabile delle portate previo trattamento nell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano, fino alla data del 31 dicembre 2019, quale periodo stimato necessario per l'attivazione definitiva dell'opera di presa dall'invaso Enel di Piaganini autorizzato dalla concessione assentita all'Ente d'Ambito Teramano (oggi Ente Regionale Servizio Idrico) con Determina Direttoriale DC/210 in data 12.12.2013;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.826 del 23.12.2019 con la quale, ai sensi dell'art.12, c.1 lett. a) del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31 e s.m.i., sono state previste le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o emergenza idrica che può determinarsi nell'ambito del sistema acquedottistico del Ruzzo, con conseguente necessità di attivare in tempi brevi il potabilizzatore di Montorio al Vomano (TE), mediante il prelievo di acqua dalle condotte di Enel in località Venaquila, al fine di garantire i volumi necessari per l'uso Idrico potabile del comprensorio Provinciale;

DATO ATTO che con la citata DGR 826/2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza idrica nel comprensorio dei comuni del Teramano ed è stato autorizzato l'Ente di Governo dell'Ambito Teramano, fino alla data del 31 ottobre 2020, alla captazione di acqua nella misura media di 400 l/s e massima 900 l/s dall'esistente opera di presa dalle condotte Enel in località Venaquila del Comune di Montorio al Vomano (TE), per distribuzione idrico-potabile delle portate previo trattamento nell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 10.11.2020 con la quale, ai sensi dell'art.12, c.1 lett. a) del D. Lgs. 02.02.2001, n°31 e s.m.i., sono state previste le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o emergenza idrica che può determinarsi nell'ambito del sistema acquedottistico del Ruzzo, con conseguente necessità di attivare in tempi brevi il potabilizzatore di Montorio al Vomano (TE), mediante il prelievo di acqua dalle condotte di Enel in località Venaquila, al fine di garantire i volumi necessari per l'uso idrico potabile del comprensorio Provinciale;

DATO ATTO che con la sopracitata DGR n. 694/2020 è stata concessa la proroga dell'autorizzazione all'Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.826 del 23.12.2019, alla captazione di acqua nella misura media di 600 l/s dall'esistente opera di presa dalle condotte Enel in località Venaquila del Comune di Montorio al Vomano (TE), per la distribuzione idrico-potabile delle portate previo trattamento nell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano, fino alla data del 30 giugno 2021, quale periodo stimato necessario per consentire l'esecuzione delle prescrizioni propedeutiche all'avvio della derivazione dall'opera di presa dall'invaso Enel di Piaganini, di cui alla concessione assentita all'Ente d'Ambito Teramano (oggi Ente Regionale Servizio Idrico) con Determina Direttoriale DC/210 in data 12.12.2013;

VISTA la nota prot. n. 19903 del 13.04.2021 con cui la Soc. Ruzzo Reti S.p.A. evidenzia la necessità di convocazione di un tavolo tecnico al fine di discutere con gli Enti coinvolti le problematiche connesse all'attivazione dell'opera di presa dall'invaso di Piaganini;

PRESO ATTO che con nota n.20387 del 15.04.2021 inviata all'ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), parte integrante del presente atto, la Soc. Ruzzo Reti S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Teramano, nel premettere "[...] in riferimento alla derivazione di acqua ad uso consumo umano a mezzo dell'invaso di Piaganini, si evidenzia che, a seguito di prove e verifiche di funzionalità idraulica e generale dell'opera di presa, è emerso uno stato di evidente ostruzione che impedisce il corretto funzionamento della presa, nonostante i ripetuti tentativi di rimozione dei materiali in deposito in corrispondenza della bocca di alimentazione dell'opera di derivazione" ha dichiarato di aver avviato "una serie di valutazioni tecniche e di opzioni operative per la soluzione della problematica che potrebbe presupporre interventi di carattere strutturale/gestionale legati al dragaggio dell'invaso in prossimità dell'opera di presa e/o alla eventuale riprogettazione della modalità di captazione ovvero alla realizzazione di altre opere che favoriscano la decantazione dei materiali sottili (limi) in sospensione nel fluido" e ha chiesto all'ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, "Considerata l'ormai imminente data di avvio della derivazione di acqua ad uso consumo umano a mezzo dell'invaso di Piaganini in ossequio alla DGR 694/2020, l'autorizzazione alla captazione emergenziale dell'opera di presa in località Venaquila oltre la data del 30 giugno p.v., già autorizzata con la citata DGR694/2020" al fine di "scongiurare situazioni di emergenza idrica, tanto più con l'approssimarsi della stagione estiva, altrimenti determinate dall'indisponibilità dell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano";

CONSIDERATO, inoltre che, nella medesima nota n. 20387/2021, la Ruzzo Reti S.p.A. ha definito una road map, da discutere nel tavolo tecnico proposto dalla Ruzzo reti S.p.A. di cui alla nota prot. n. 19903 del 13.04.2021, delle attività propedeutiche alla risoluzione delle problematiche connesse alla riattivazione dell'opera di presa dell'invaso di Piaganini, che prevedeva:

1. *analisi e individuazione delle soluzioni tecniche idonee al ripristino della funzionalità della presa tempo presunto 31, maggio 2021;*
2. *attuazione delle suddette soluzioni tecniche; tempo presunto 30 settembre 2021;*
3. *verifica dell'efficacia delle soluzioni attuate e ripristino a regime dell'opera di presa: tempo presunto 31 ottobre 2021*

sulla base della quale ha chiesto quindi all'ERSI "una proroga di ulteriori quattro mesi - nuova scadenza 31 ottobre 2021 - per il rinnovo dell'autorizzazione alla captazione emergenziale dell'opera di presa in località Venaquila, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera a) del D. Lgs 31/2001, alle stesse condizioni della DGR 694/2020, permanendo il sostanziale mantenimento delle portate del potabilizzatore per i prossimi mesi ai valori attuali, ovvero con una portata media immessa in rete pari a circa 600 l/s";

VISTA la nota dell'ERSI – Ente Regionale Servizio Idrico Integrato – Ente d'Ambito Teramano prot. n. 2323 del 21.06.2021 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale, preso atto delle motivazioni esposte dal gestore Ruzzo Reti SpA con la citata nota prot. n. 20387 del 15.04.2021 che giustificano, a parere dell'ERSI, l'ulteriore richiesta di proroga sulla autorizzazione all'utilizzo dell'opera di presa Venaquila, "rilevato come la soc. RUZZO RETI abbia già avviato una serie di valutazioni tecniche per la ricerca della migliore soluzione del caso," chiede, ai sensi dell'art. 12- comma 1 -lettera a) del D.Lgs n. 31/2001, "l'adozione dei provvedimenti di competenza in merito alla previsione di emergenza idrica ed, in particolare, la concessione di una proroga a tutto il 31 ottobre 2021 relativamente alla autorizzazione per l'utilizzo dell'opera di presa di Venaquila, con il sostanziale mantenimento delle portate del potabilizzazione di Montorio al Vomano, ovvero con valori della portata media immessa in rete pari a circa 600 l/s.";

PRESO ATTO che, ad oggi, il punto 1) *analisi e individuazione delle soluzioni tecniche idonee al ripristino della funzionalità della presa* della road map proposta dalla Ruzzo Reti S.p.A., il cui compimento era previsto per il 31 maggio 2021, non è stato ancora completato;

RITENUTO, pertanto, opportuno proporre un nuovo ulteriore termine al 31 dicembre 2021 che tenga conto sia del ritardo rispetto al cronoprogramma proposto e far cessare definitivamente lo stato di emergenza che ormai si protrae da diversi anni;

DATO ATTO che l'autorizzazione alla captazione di acqua, conseguente alla dichiarazione di emergenza idrica di cui all'art. 12, co.1 lett. a) del D. Lgs. n.31/2001, viene rilasciata fatta salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni sanitarie per l'utilizzazione dell'acqua ad uso potabile rilasciate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL competente e con l'obbligo che le acque all'uscita del potabilizzatore devono presentare i requisiti rispondenti a quelli previsti dall'Allegato I del D. Lgs. 31/2001;

DATO ATTO che il presente atto, in quanto produce effetti rilevanti ed improcrastinabili, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità;

VISTA la L.R. N° 77 del 14.09.1999;

DATO ATTO che:

- a) il Dirigente del Servizio Demanio Idrico e Fluviale competente della materia trattata nella presente proposta ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili degli uffici competenti per materia;
- b) il Direttore del Dipartimento sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

- 1) ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 02.02.2001, n. 31 e s.m.i., di prevedere le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o emergenza idrica che può determinarsi nell'ambito del sistema acquedottistico del Ruzzo, con conseguente necessità di attivare in tempi brevi il potabilizzatore di Montorio al Vomano (TE), mediante il prelievo di acqua dalle condotte di Enel in località Venaquila, al fine di garantire i volumi necessari per l'uso idrico potabile del comprensorio provinciale;
- 2) di prorogare l'autorizzazione all'Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 10.11.2020, alla captazione di acqua nella misura media di 600 l/s dall'esistente opera di presa dalle condotte Enel in località Venaquila del Comune di Montorio al Vomano (TE), per la distribuzione idrico-potabile delle portate previo trattamento nell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano, fino alla data del 31 dicembre 2021, tenuto conto del ritardo rispetto al cronoprogramma proposto dalla società Ruzzo Reti S.p.A. per la messa in servizio dell'opera di presa dall'invaso di Piaganini, di cui alla concessione assentita all'Ente d'Ambito

Teramano (oggi Ente Regionale Servizio Idrico Integrato) con Determina Direttoriale DC/210 in data 12.12.2013 al fine di far cessare definitivamente lo stato di emergenza;

- 3) di dare atto che l'autorizzazione viene rilasciata fatta salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni sanitarie per l'utilizzazione dell'acqua ad uso potabile rilasciate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL competente e con l'obbligo che le acque all'uscita del potabilizzatore devono presentare i requisiti rispondenti a quelli previsti dall'Allegato I del D. Lgs. 31/2001;
- 4) di demandare al Dipartimento Territorio-Ambiente l'esecutività del presente provvedimento;
- 5) di notificare il presente provvedimento all'Ente Regionale Servizio Idrico, alla Ruzzo Reti S.p.A., all'Enel Produzione S.p.A., al S.I.A.N. dell'ASL 4 di Teramo ed alla Prefettura di Teramo;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.===

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: TERRITORIO-AMBIENTE - DPC

SERVIZIO: DEMANIO IDRICO E FLUVIALE – DPC017

UFFICIO: CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE.

L'Estensore
Francesca Molinari
F.to elettronicamente

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Francesca Molinari
F.to elettronicamente

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Sergio Iovenitti
F.to digitalmente



Il Direttore Regionale
Pierpaolo PESCARA
F.to digitalmente



Il Componente la Giunta
Emanuele IMPRUDENTE
F.to digitalmente



Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta
Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 14/07/2021 14:21:04

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

Segue allegato



Prot. 2323 del 21-06-2021

REGIONE ABRUZZO
Servizio gestione demanio idrico e fluviale
Ufficio concessioni derivazioni idriche
dpc017@pec.regione.abruzzo.it

p.c. RUZZO RETI SPA
protocollo@ruzzocert.it

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S.I.A.N. – TERAMO
Dott. Francesco Di Gialleonardo
sian.@pec.asiteramo.it
asiteramo@raccomandata.eu
francesco.digialleonardo@asiteramo.it

OGGETTO: carenza idrico – potabile. Approvvigionamento idrico di emergenza mediante l'utilizzo delle fonti idriche aggiuntive ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs 31/2001. Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano con derivazione dall'opera di presa di *Venaquila*

Con DGR 694/2020, su richiesta della scrivente Autorità d'Ambito, è stato concesso il prelievo di acqua per 600 l/s dalle condotte di ENEL in località *Venaquila* fino alla data del 30-06-2021, al fine di garantire i volumi necessari per l'uso idrico nel comprensorio provinciale teramano.

Con nota prot. 20387 del 15-04-2021 il gestore RUZZO RETI ha tuttavia comunicato che uno stato di evidente ostruzione impedisce ancora il corretto funzionamento della presa, nonostante i ripetuti tentativi di rimozione dei materiali in deposito presso l'imbocco dell'opera di derivazione; per tale motivo il gestore chiede, con la suddetta nota, la concessione di una ulteriore proroga rispetto alla scadenza del 30 giugno c.a.

Ciò premesso, preso atto delle esposte motivazioni che giustificano, a parere di chi scrive, la ulteriore richiesta di proroga sulla autorizzazione all'utilizzo dell'opera di presa *Venaquila*, rilevato come la soc. RUZZO RETI abbia già avviato una serie di valutazioni tecniche per la ricerca della migliore soluzione del caso, si chiede – ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs n° 31/2001 – l'adozione dei provvedimenti di competenza in merito alla previsione di emergenza idrica ed, in particolare, la concessione di una proroga a tutto il **31 ottobre 2021** relativamente alla autorizzazione per l'utilizzo dell'opera di presa di *Venaquila*, con il sostanziale mantenimento delle portate del potabilizzazione di Montorio al Vomano, ovvero con valori della portata media immessa in rete pari a circa **600 l/s**.

In attesa di Vostre determinazioni si porgono distinti saluti.

Ing. Alessandro Antonacci

E.R.S.I. - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato

C.F. e P. IVA 93093990666

Sede Legale Via Michele Jacobucci, 4 (palazzo dell'Emiciclo, piano -1, stanza 10) - 67100 L'AQUILA

Tel. 0862.203840

PEC: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it - Sito Web: www.ersi-abruzzo.it

**RUZZO RETI S.P.A.
TERAMO**

In house providing



Oggetto: Ostruzione opera di presa di Piaganini. Approvvigionamento idrico di emergenza mediante l'utilizzo delle fonti idriche aggiuntive ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 31/2001. **Richiesta di proroga dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano con derivazione dall'opera di presa di Venaquila.**

RUZZO RETI S.P.A.
Titolario: 04.04.04 - Verso: Usc
Prot. n° 0020387
Data Protocollo: 15/04/2021

**ERSI**protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

e p.c.

REGIONE ABRUZZO**Servizio gestione demanio idrico e fluviale
Ufficio concessioni derivazioni idriche**dpc017@pec.regione.abruzzo.itsergio.iovenitti@regione.abruzzo.it**REGIONE ABRUZZO****Servizio Gestione e Qualità delle Acque**dpc024@pec.regione.abruzzo.itsabrina.digiuseppe@regione.abruzzo.it**REGIONE ABRUZZO****Dipartimento Infrastrutture e Trasporti****Servizio Genio Civile Teramo**dpe014@pec.regione.abruzzo.itgiancarlo.misantoni@regione.abruzzo.it**U.O. S.I.A.N. -****TERAMO****c.a. Dott. Francesco Di Gialleonardo**sian@pec.aslteramo.itfrancesco.digialleonardo@aslteramo.it

Come già riscontrato con nostra nota prot. 19903 del 13 aprile 2021, in riferimento alla derivazione di acqua ad uso consumo umano a mezzo dell'invaso di Piaganini, si evidenzia che, a seguito di prove e verifiche di funzionalità idraulica e generale dell'opera di presa, è emerso uno stato di evidente ostruzione che impedisce il corretto funzionamento della presa, nonostante i ripetuti tentativi di rimozione dei materiali in deposito in corrispondenza della bocca di alimentazione dell'opera di derivazione.

La Scrivente ha avviato una serie di valutazioni tecniche e di opzioni operative per la soluzione della problematica che potrebbe presupporre interventi di carattere strutturale/gestionale legati al dragaggio dell'invaso in prossimità dell'opera di presa e/o alla eventuale riprogettazione della modalità di captazione ovvero alla realizzazione di altre opere che favoriscano la decantazione dei materiali sottili (limi) in sospensione nel fluido.

Considerata l'ormai imminente data di avvio della derivazione di acqua ad uso consumo umano a mezzo dell'invaso di Piaganini in ossequio alla DGR 694/2020, **nell'attesa della convocazione del tavolo tecnico di cui alla nostra nota prot. 19903 del 13 aprile 2021** finalizzato all'individuazione di soluzioni condivise che richiedono necessariamente la concertazione fra tutti i Soggetti interessati, si richiede l'autorizzazione alla

Società a capitale interamente pubblico sottoposta al controllo analogo dell'ATO N. 5 TE
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 N. 30948/14/S - ISO 45001:2018 N. OHS-3980
Via Nicola Dati, 18 - 64100 Teramo - Tel. 0861.3101 - www.ruzzo.it - C.F. P. IVA 01522960671
Posta certificata: protocollo@ruzzo-cert.it



RUZZO RETI S.P.A.
TERAMO

In house providing



captazione emergenziale dell'opera di presa in località Venaquila oltre la data del 30 giugno p.v., già autorizzata con la citata DGR 694/2020.

La disponibilità di detta risorsa consentirà di scongiurare situazioni di emergenza idrica, tanto più con l'approssimarsi della stagione estiva, altrimenti determinate dall'indisponibilità dell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano.

In relazione a quanto innanzi descritto si ritiene utile definire una *road map*, da condividere con i cointeressati nell'auspicato tavolo tecnico, delle attività propedeutiche alla risoluzione delle problematiche connesse alla riattivazione dell'opera di presa dell'invaso di Piaganini, che di seguito si sintetizzano per punti:

- analisi e individuazione delle soluzioni tecniche idonee al ripristino della funzionalità della presa: tempo presunto 31 maggio 2021;
- attuazione delle suddette soluzioni tecniche: tempo presunto 30 settembre 2021;
- verifica dell'efficacia delle soluzioni attuate e ripristino a regime dell'opera di presa: tempo presunto 31 ottobre 2021.

Pertanto, si richiede una **proroga di ulteriori quattro mesi – nuova scadenza 31 ottobre 2021 – per il rinnovo dell'autorizzazione alla captazione emergenziale dell'opera di presa in località Venaquila**, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera a) del D.Lgs 31/2001, alle stesse condizioni della DGR 694/2020, permanendo il sostanziale mantenimento delle portate del potabilizzatore per i prossimi mesi ai valori attuali, ovvero con una portata media immessa in rete pari a circa 600 l/s.

La Scrivente si impegna ad aggiornare periodicamente gli Enti interessati circa gli interventi di ripristino dell'opera di presa dall'invaso di Piaganini.

Distinti saluti.

Il Responsabile Servizio Potabilizzazione
ing. Annalisa Amadio

Il Direttore Generale
ing. Pierangelo Stirpe

DELIBERAZIONE 19.07.2021, N. 451

ABROGAZIONE DELLA D.G.R. N. 153 DEL 10 MARZO 2014"DIRETTIVE TECNICHE PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORMATORI CHE GESTISCONO I PERCORSI DI ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL'ACCORDO STATO-REGIONI N. 53/CSR DEL 22 FEBBRAIO 2021".

DGR n. 451 del 19.7.2021

OGGETTO: ABROGAZIONE DELLA D.G.R. N. 153 DEL 10 MARZO 2014"DIRETTIVE TECNICHE PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORMATORI CHE GESTISCONO I PERCORSI DI ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL'ACCORDO STATO-REGIONI N. 53/CSR DEL 22 FEBBRAIO 2021".

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **19 Luglio 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

**GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: ABROGAZIONE DELLA D.G.R. N. 153 DEL 10 MARZO 2014 "DIRETTIVE TECNICHE PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORMATORI CHE GESTISCONO I PERCORSI DI ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL'ACCORDO STATO-REGIONI N. 53/CSR DEL 22 FEBBRAIO 2021"

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- il DM del Ministero del Lavoro del 25/05/2001 n. 166 avente ad oggetto "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative";
- l'accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero della P.I., il Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 per la definizione degli "standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi" pubblicato della G.U.R.I. - Serie Generale - n. 18 del 23 gennaio 2009
- il D. Lgs 09 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 73, comma 5, che demanda in sede di conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione;
- l'accordo Stato-Regione n. 53/CSR del 22/02/2012 "individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs 09 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.";

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 391 del 25/06/2012 avente ad oggetto "Recepimento Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28/08/1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs 09 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 153 del 10 marzo 2014 "Adozione delle Direttive tecniche che recepiscono i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni n. 153/CSR del 22 febbraio 2012 (individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs 09 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.)

- la D.G.R. n. 7 del 17 gennaio 2018, avente ad oggetto la "Disciplina di Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo";

PREMESSO CHE:

- l'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 *"individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs 09 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii."*, all'Allegato A, Sez. B, punto 1 **"Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento"**, identifica una pletora di soggetti formatori, fra i quali tre tipologie di soggetti che presuppongono, quale conditio sine qua non, l'accREDITamento regionale **in conformità al modello di accREDITamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20/03/2008**, nello specifico:
 - lett g) "i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale, ...nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo ..."
 - lettera h) "i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro..."
 - lett. f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate..."
- a seguito e per effetto dell'Accordo n. 53/CSR del 22/02/2012, Allegato A, Sez. B, punto n. 1, con DGR 153 del 10 marzo 2014, sono state adottate le "Direttive tecniche per l'accREDITamento dei soggetti formatori che gestiscono i percorsi di abilitazione degli operatori delle attrezzature di lavoro individuate dall'accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012", come da Allegato A alla citata D.G.R.;

POSTO CHE:

- le predette "Direttive tecniche" concretizzano una specifica Disciplina di accREDITamento ampiamente articolata, avente oggetto, finalità, requisiti e modulistica distinti dalla Disciplina ordinaria adottata alla stregua dell'intesa Stato-Regioni 23/03/2008, con indicazione delle modalità di dimostrazione e di accertamento dei requisiti nella stessa previsti, nonché delle procedure correlate, sia ai fini del primo accREDITamento, sia ai fini del suo "Mantenimento" nel Sistema;
- in tal modo è stata delineata una modalità di accREDITamento ulteriore e cumulativa rispetto all'accREDITamento acquisito ai sensi della Disciplina regionale di cui alla DGR n. 7/2018, adottata alla stregua dell'intesa Stato-Regioni 23/03/2008, benchè l'Accordo di che trattasi ponga quale elemento imprescindibile per i soggetti formatori indicati alle lettere f), g) e h), sopra citati, esclusivamente l'accREDITamento regionale in conformità al modello di accREDITamento definito ai sensi dell'intesa del 20/03/2008;

PRESO ATTO CHE le predette "Direttive tecniche", molto verosimilmente per cause ascrivibili alla loro particolare complessità rispetto ai requisiti e alle procedure delineate, sono rimaste sostanzialmente inattuato nonostante il lungo lasso temporale intercorso dalla loro approvazione e malgrado il crescente interesse, ampiamente manifestato dagli OdF accREDITati e dalle aziende, ad operare in questo specifico settore della formazione, in considerazione delle opportunità lavorative che potenzialmente può offrire;

CONSIDERATO CHE:

- l'Accordo n. 53/CSR del 22/02/2012 non necessita dell'implementazione di ulteriori azioni per la sua applicabilità: i soggetti formatori individuati all'interno dell'ampia pletora di cui all'Allegato A, Sez. B, punto 1. lettere a), b), c), d) e), i), l), fanno direttamente riferimento ad esso ai fini dell'erogazione dell'attività formativa di che trattasi;
- al temine dei percorsi formativi per l'abilitazione/aggiornamento, disciplinati dall'Accordo in relazione a ciascuna tipologia di attrezzatura tassativamente individuata nell'allegato A, Sez. A, punto 1, non è previsto il rilascio di una certificazione di parte terza con emissione dell'attestato di abilitazione a seguito dell'esito positivo di una prova finale, presieduta da Commissione esaminatrice nominata da Ente Pubblico, bensì di una certificazione di parte seconda emessa dallo stesso organismo titolare del percorso Formativo;

RAVVISATA, quindi, l'opportunità di procedere all'abrogazione della DGR n. 153 del 10 marzo 2014 le cui "Direttive tecniche", particolarmente articolate e complesse, non sono senz'altro rispondenti ai criteri di economicità amministrativa;

PRECISATO, altresì, che l'Accordo di che trattasi è stato recepito dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28/08/1997 n. 28, precedentemente alla DGR n. 153/2014, con specifico atto deliberativo n. 391 del 25/06/2012;

RITENUTO necessario fare una duplice puntualizzazione in relazione ai soggetti formatori di cui alla lett. f) punto 1, Sezione B dell'Allegato A, stabilendo, al riguardo che, fatto salvo il previo accreditamento in conformità al modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20/03/2008:

- le aziende utilizzatrici delle attrezzature di cui all'Accordo, la cui attività formativa per il rilascio delle abilitazioni è limitata ai propri lavoratori, possono erogare i percorsi di formazione, senza previo accreditamento regionale, stante il modello di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 7 del 17/01/2018 che prevede l'esonero dalle regole ordinarie dell'accREDITamento per i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative unicamente per il proprio personale dipendente;
- le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici, sono escluse, unicamente rispetto alle attività formative di cui all'Accordo Stato Regione 22/02/2012, dall'onere di dimostrare il criterio di cui all'art. 10 "Requisiti d'ammissibilità" della vigente Disciplina di cui alla DGR n. 7/2018, che prevede in capo agli OdF un limite pari al 30% dell'attività ascrivibile alla formazione rispetto all'attività complessiva, stante detto vincolo difficilmente superabile per i soggetti individuati come "formatori" alla lett. f);

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità;

a voti unanimi e palesi espresse nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **DI ABROGARE** la D.G.R. n. 153 del 10 marzo 2014 contenente le "Direttive tecniche per l'accREDITamento dei soggetti formatori che gestiscono i percorsi di abilitazione degli

operatori delle attrezzature di lavoro individuate dall'accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012" - Allegato A;

2. **DI CONFERMARE** la D.G.R. n. 391 del 25/06/2012, di recepimento, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28/08/1997 n. 28, dell'Accordo Stato-Regione n. 53/CSR del 22 febbraio 2012;
3. **DI STABILIRE** in merito all'Allegato A - Sez. B, punto 1 "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento", lett. f), del predetto Accordo n. 53/CSR del 22/02/2012, quanto segue:
 - le aziende utilizzatrici delle attrezzature, la cui attività formativa per il rilascio delle abilitazioni è limitata ai propri lavoratori, possono erogare i percorsi di formazione, senza previo accreditamento regionale, stante il modello di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 7 del 17/01/2018 che prevede l'esonero dalle regole ordinarie dell'accREDITamento per i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative unicamente per il proprio personale dipendente;
 - le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici, sono escluse dall'onere della dimostrazione del criterio di cui all'art. 10 "Requisiti di ammissibilità" della vigente Disciplina di accREDITamento, approvata con DGR n. 7/2018, che prevede un limite pari al 30% dell'attività ascrivibile alla formazione rispetto all'attività complessiva, stante detto vincolo difficilmente superabile per i soggetti individuati come "formatori" alla lett. f);
4. **DI PRECISARE** che l'esclusione di cui al punto precedente opera unicamente per i soggetti formatori di cui alla lett. f), punto 1, Sez. B, dell'Allegato A del citato Accordo e limitatamente alle attività formative nello stesso contemplate per il rilascio di "specifiche abilitazioni";
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito del competente Dipartimento, selfi.regione.abruzzo.it, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

=====

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE:

SERVIZIO: LAVORO

UFFICIO: ACCREDITAMENTI

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola Spilla	Dott.ssa Paola Spilla	Dott. Pietro De Camillis
<i>f.to elettronicamente</i>	<i>f.to elettronicamente</i>	<i>firmato digitalmente</i>
_____	_____	_____
(firma)	(firma)	(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Claudio Di Giampietro
firmato digitalmente

(firma)

Il Componente la Giunta
Avv. Pietro Quaresimale
firmato digitalmente

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

DELIBERAZIONE 28.07.2021, N. 475

Approvazione dell'Accordo "Residenze artistiche" per l'annualità 2021: estensione della durata dell'Intesa triennale (2018/2020) sancita in attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017, per il finanziamento di progetti di Residenze di Artisti nei Territori

DGR n. 475 del 28.07.2021

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo "Residenze artistiche" per l'annualità 2021: estensione della durata dell'Intesa triennale (2018/2020) sancita in attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017, per il finanziamento di progetti di Residenze di Artisti nei Territori

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **28 Luglio 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo "Residenze artistiche" per l'annualità 2021: estensione della durata dell'Intesa triennale (2018/2020) sancita in attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017, per il finanziamento di progetti di Residenze di Artisti nei Territori.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Abruzzo pubblicato nel BURA 10 gennaio 2007, n. 1 Straordinario;
- la L.R. 23 dicembre 2014, n. 46, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)" e, in particolare, l'art. 18, in cui si stabilisce che "La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalità statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonché dell'ordinamento europeo, riconosce lo spettacolo dal vivo quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni";
- l'art. 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017, che individua le modalità di intervento statale – avente carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni - per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda;
- l'Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dal predetto art. 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e sancita il 21 settembre 2017 (Allegato 1);
- l'Accordo di programma interregionale triennale 2018/2020 (Rep. n. 1169 del 25/07/2018) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 510 del 16/07/2018 e sottoscritto dal Direttore pro-tempore del Dipartimento DPH della Regione Abruzzo e dal Direttore Generale della DG Spettacolo MiBAC (Allegato 2);

CONSIDERATO che:

- il Servizio Beni ed Attività Culturali della Regione Abruzzo, all'esito dell'Avviso pubblico (BURAT n. 32 del 22/08/2018), della successiva approvazione della relativa graduatoria (BURAT n. 6 del 06/02/2019) e per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2401/2020 e 2402/2020, ha individuato i seguenti n. 3 (tre) progetti di Residenze per Artisti nei Territori destinatari del predetto cofinanziamento pubblico Ministero/Regione: 1) Progetto OIKOS (FLORIAN METATEATRO ONLUS); 2) ZONE libere azioni di sostegno alla creazione contemporanea (ACS - ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO); 3) CONTAMINAZIONI (ARTI E SPETTACOLO);
- a copertura dei costi dei progetti per la linea di azione *Residenze per Artisti nei Territori*, l'Intesa e gli Accordi sottoscritti prevedono un cofinanziamento privato minimo del 20% (con risorse proprie del soggetto attuatore o da questi reperite) e la ripartizione del restante cofinanziamento pubblico (pari

al massimo all'80% dei costi) in quote percentuali, rispettivamente, del 40% massimo per il Ministero e del 60% minimo per le Regioni e Province Autonome;

- per le diverse annualità del triennio 2018-2020, le quote di cofinanziamento *Ministero/Regioni e Province Autonome* sono state fissate in conseguenza dei Decreti di ripartizione adottati dal Ministero e delle decisioni condivise in sede di *Coordinamento Tecnico Commissione Beni ed Attività Culturali* dedicato al Progetto Interregionale Residenze Artistiche (Regioni, Province autonome e Ministero);

- per l'anno 2021, la *Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano* ha espresso, nella seduta del 17 dicembre 2020, parere favorevole in ordine agli Accordi per l'annualità 2021, finalizzati a dare continuità, in conseguenza del protrarsi della situazione pandemica, al mantenimento delle modifiche già approvate, con estensione all'anno 2021 della durata dell'Intesa triennale (2018/2020) sancita in attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017;

- il D.M. 31/12/2020 Rep. 1 del 04/01/2021 ha previsto, all'art. 3, comma 1, che *“Le risorse del Fondo unico per lo spettacolo destinate nell'anno 2020 alla realizzazione di Accordi di programma con le Regioni per le attività di “Residenza”, come disposto dall'articolo 43 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, e come sancito dalle conseguenti Intese, sono incrementate del 5 per cento”*;

- nelle riunioni di *Coordinamento tecnico Commissione Beni ed attività culturali* del 28 gennaio e del 19 marzo 2021, tenuto conto del menzionato aumento della disponibilità ministeriale per il 2021 nella misura del 5% rispetto all'importo stanziato nel 2020, è stato condiviso il piano di riparto delle risorse, in base al quale i rispettivi impegni per le attività di Residenze per Artisti nei Territori in Regione Abruzzo sono descritti dal seguente prospetto:

Annualità	quota cofinanziamento ministeriale	quota cofinanziamento regionale
2021	€ 56.700,00	€ 91.350,00

- il Ministero della Cultura - MiC, con successivo Decreto DG-S_SERV I|26/04/2021|0004770-P (*Allegato 3*), ha assegnato la predetta quota di € 56.700,00 cofinanziamento statale annuale destinata ai progetti di *Residenze per Artisti nei territori* della Regione Abruzzo, come sopra individuati, a valere sullo stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo cap. 6626 PG1 esercizio 2021;

- alla quota di cofinanziamento complessivo di € 91.350,00 a carico della Regione Abruzzo per l'annualità 2021, in estensione della durata triennale dell'Intesa 2018-2020 e dei relativi Accordi, si provvede con equivalente stanziamento a valere sul capitolo di spesa 61665/1 - Cod. Bil. 0502104 - Cod. PDC U.1.04.04.01.000 “Fondo Unico Regionale per la Cultura” - Miss. 05 Prog. 02 Tit. 1 MAgg. 04 del Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente capienza;

- il *Coordinamento Tecnico Commissione Beni ed Attività Culturali* dedicato al Progetto Interregionale Residenze Artistiche (Regioni, Province autonome e Ministero), all'esito degli incontri appositamente convocati e degli scambi di corrispondenza per la definizione concordata delle integrazioni e modifiche da apportare all'accordo sottoscritto per il triennio 2018-2020, ha approvato il testo di *Accordo “Residenze artistiche” per l'annualità 2021 (Allegato 4)*;

DATO ATTO che:

- la somma di € 56.700,00, assegnata dal MiC alla Regione Abruzzo a titolo di quota-parte ministeriale del totale di finanziamento pubblico concedibile per l'annualità 2021 per la realizzazione delle attività progettuali di *Residenze per Artisti nei territori* di cui all'Avviso pubblico sopra citato, è oggetto della variazione di Bilancio in corso di approvazione (giusta richiesta RA/0216352/21 del 21/05/2021, *Allegato 5*) sul cap. 22629-1 in entrata (E.2.01.01.01.000) e sul cap. 61629-1 di spesa (U.1.04.04.01.000 - Miss. 05 Prog. 02 Tit. 1 MAgg. 04), quale adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro;

- la copertura finanziaria degli oneri a carico della Regione, derivanti dall'attuazione del presente atto, è assicurata dalla predetta ulteriore somma di € 91.350,00, quale quota-parte regionale del totale di finanziamento pubblico concedibile per l'annualità 2021, per la realizzazione dell'annualità di estensione dei progetti triennali 2018-2020 di *Residenze per Artisti nei territori*, a valere sul capitolo di spesa 61665/1 - Cod. Bil. 0502104 - Cod. PDC U.1.04.04.01.000 “Fondo Unico Regionale per la Cultura” - Miss. 05 Prog. 02 Tit. 1 MAgg. 04 del Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente capienza;

VISTO il testo dell'*Accordo "Residenze artistiche" per l'annualità 2021 (Allegato 4* al presente atto), concordato dal *Coordinamento Tecnico Commissione Beni ed Attività Culturali* dedicato al Progetto Interregionale Residenze Artistiche (Regioni, Province autonome e Ministero), dando seguito al parere favorevole espresso dalla *Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano* nella seduta del 17 dicembre 2020;

RITENUTO, per effetto di quanto sopra richiamato, di:

- procedere all'approvazione dell'*Accordo "Residenze artistiche" per l'annualità 2021 (Allegato 4* al presente atto);
- demandare al Dirigente *ad interim* del Servizio Beni ed Attività Culturali - DPH003 del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo - DPH la sottoscrizione dell'*Accordo* in oggetto;
- individuare nel competente Servizio Beni e Attività Culturali la struttura regionale che provvederà a darvi attuazione con successivi provvedimenti dirigenziali, con espressa autorizzazione ad apportarvi le integrazioni e correzioni che dovessero rendersi necessarie o opportune per questioni meramente tecniche e/o procedurali;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Capo II della L. 241/1990 ss.mm.ii., la responsabilità dei procedimenti attuativi della presente deliberazione è in capo al Dirigente del Servizio Beni ed Attività Culturali;

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata sottoscritta dal Dirigente del Servizio Beni ed Attività Culturali, competente per materia, per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo per la conformità agli indirizzi, funzioni e obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il testo dell'*Accordo "Residenze artistiche" per l'annualità 2021 (Allegato 4* al presente atto), concordato dal *Coordinamento Tecnico Commissione Beni ed Attività Culturali* dedicato al Progetto Interregionale Residenze Artistiche (Regioni, Province autonome e Ministero), con **estensione all'anno 2021 della durata dell'Intesa triennale 2018/2020 sancita in attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017** per la tipologia di intervento **Residenze per Artisti nei territori**, dando seguito al parere favorevole espresso dalla *Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano* nella seduta del 17 dicembre 2020;
2. di demandare al Dirigente del Servizio Beni ed Attività Culturali DPH003 del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo DPH la **sottoscrizione dell'Accordo** in oggetto;
3. di dare atto che il competente Servizio Beni ed Attività Culturali provvederà a darvi **attuazione** con successivi provvedimenti dirigenziali, con espressa autorizzazione ad apportarvi le integrazioni e correzioni che dovessero rendersi necessarie o opportune per questioni meramente tecniche e/o procedurali, nonché a porre in essere i conseguenti adempimenti in materia di Pubblicità e Trasparenza, come da vigente PTPCT;
4. **di disporre** che la presente deliberazione e l'Allegato 4 siano pubblicati nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico - BURAT* e nel Sito tematico del Portale istituzionale *Cultura: contributi e finanziamenti*.

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO: BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI

UFFICIO: ATTIVITÀ CULTURALI DI VASTO

L'estenditrice
Tania Del Signore
(firmato elettronicamente)

La Responsabile dell'Ufficio
Tania Del Signore
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente *ad interim* del Servizio
Carlo Tereo de Landerset
(firmato digitalmente)

Il Direttore Regionale
Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

Il Componente la Giunta
Daniele D'Amario
(firmato digitalmente)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

Segue allegato

CARLO TERE
DE LANDERSET

Firmato digitalmente da
CARLO TERE DE
LANDERSET
Data: 2021.06.18
11:33:10 +02'00'

ALLEGATO 4

Accordo "Residenze artistiche" per l'annualità 2021

VISTI

- l'Intesa sancita il 21/9/2017 tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce modalità e obiettivi per l'attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017;
- l'Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli artisti nei territori nel triennio 2018/20, sottoscritto dal MiBAC-Direzione Generale Spettacolo e dalla Regionein data;
- l'Accordo integrativo, modificato per l'annualità 2020 e approvato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21 maggio 2020 (repertorio atti n. 76/CSR), sottoscritto dal MiBAC-Direzione Generale Spettacolo e dalla Regionein data;
- dell'estensione all'anno 2021 dell'Intesa triennale (2018/2020) sancita in attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017, approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 dicembre 2020.

TENUTO CONTO

- che, per l'annualità 2021, per i progetti di Residenza, essendo finanziati con risorse provenienti dal Fondo Unico dello Spettacolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 comma 5 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. 7/7/2020 n. 77, è stato possibile attuare una deroga alla durata triennale della programmazione per il proseguimento degli stessi;
- dell'art. 2 dello stesso Accordo triennale che prevedeva per ciascuna annualità la definizione di uno schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e provincia autonoma firmataria dell'Accordo stesso;
- delle comunicazioni pervenute al MiC – Direzione Generale Spettacolo da parte delle Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa con l'indicazione dell'impegno finanziario per l'annualità 2021;
- dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l'annualità 2021 approvato in via telematica come da comunicazione del Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali del.... Prot...., qui allegati;
- del Decreto Direttoriale deln..... con il quale venivano assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l'annualità 2021;
- di tutti gli articoli dell'Accordo interregionale triennale sottoscritto con le Regioni e Province autonome;
- delle misure straordinarie adottate dal Governo in materia di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di consentire modalità alternative di realizzazione delle attività in residenza in risposta alle misure adottate a livello nazionale;
- della necessità di apportare alcune modifiche all'Accordo di seguito delineate, conseguenti all'emergenza sanitaria ancora in corso;

TRA

Il Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo, con sede in Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, 00185 Roma, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore Generale - dott. Antonio Parente

La Regionecon sede in....., C.F. nella persona del
..... dott..... .

SI CONCORDANO LE SEGUENTI INTEGRAZIONI e/o MODIFICHE ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO NELLA PRIMA
ANNUALITA' DEL TRIENNIO

Art. 2 – Gestione delle singole annualità

Comma 4;

per l'anno 2021 i programmi di attività delle Residenze dovranno essere trasmesse alle Regioni e Province autonome entro 45 giorni da quanto le stesse comunicheranno ai beneficiari gli importi definitivi dell'annualità 2021 e saranno tempestivamente inoltrati dalle Regioni e Province autonome al MiC;

Art. 3 – Gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

Il bilancio preventivo e consuntivo di sintesi dovrà essere trasmesso dalle Regioni e dalle Province autonome secondo gli schemi di bilancio in allegato, suddiviso sulla base delle spese ammissibili stabilite in tali schemi di bilancio; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

I programmi di attività previsti dal Centro di Residenza e dalle Residenze degli Artisti nei territori per l'annualità 2021 dovranno essere svolti **fino alla data del 31 dicembre 2021** e i costi evidenziati nella rendicontazione potranno essere imputabili ad attività realizzate fino a tale data.

Il termine per la presentazione della **rendicontazione al MiC** da parte delle Regioni e Province autonome per le attività relative all'annualità 2021 viene **fissato al 31 maggio 2022**.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

Almeno il 10% del costo di ciascun progetto di artisti nei territori e centro di residenza dovrà essere finanziato dal beneficiario con risorse proprie, risorse private o altre risorse pubbliche diverse quelle concesse dalla Regione/Provincia autonoma o dal MiC.

Il Comma 4 è sostituito dal seguente:

l'erogazione del cofinanziamento MiC alle Regioni e Province autonome è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

a) **anticipazione non superiore al 65%** della quota di cofinanziamento MiC, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente i progetti delle Residenze comprensivi di bilancio preventivo;

b) saldo a conclusione delle attività, previa richiesta della Regione o Provincia autonoma contenente: relazione sull'attività svolta, schemi di bilancio consuntivo delle singole Residenze e schema riepilogativo dei bilanci consuntivi di tutte le Residenze, da redigere conformemente ai modelli allegati.

Dopo l'art. 3 si aggiunge l'art. 3 bis– attività e costi eleggibili

1.Per il Centro di Residenza e per le Residenze per gli Artisti nei territori **saranno rendicontabili anche spese relative ad attività che gli artisti potranno realizzare non in presenza o con modalità alternative, ad**

esempio progettualità e tutoraggi svolti online utilizzando differenti canali multimediali, in digitale, tramite web, streaming, canali social, etc.. Saranno inoltre riconosciuti costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di Residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti e operatori.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 comma 3, potranno essere ritenuti ammissibili i progetti di residenza recanti **una riduzione dei costi non superiore al 30% rispetto alle soglie minime del bilancio di progetto** (fissate dalle Linee Guida allegate all'Accordo triennale in € 175.000 per il Centro di Residenza e in € 35.000 per le Residenze per Artisti nei territori) qualora tale riduzione del budget sia imputabile agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

Saranno inoltre ritenute ammissibili attività di residenza che, a causa delle misure adottate a seguito dell'emergenza Covid 19, abbiano avuto **una riduzione non superiore al 50% del numero minimo di giornate di residenza**, fissate dalle Linee guida, allegate all'Accordo triennale, in 120 giornate per il Centro di Residenza e in 15 giornate, per ciascun periodo di residenza relativo ai tre diversi artisti o compagnie ospitate, per le Residenze degli artisti nei territori.

Art. 5 - Riduzioni, revoche

L' Art. 5 è sostituito dal seguente

Comma 1

Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 3 comma 3 l'importo del cofinanziamento MiC è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo di sintesi trasmesso dalla Regione e Province autonome presenti **uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 30%**. La riduzione sarà operata in sede di saldo.

Comma 2

Nel caso in cui il bilancio consuntivo trasmesso dalla Regione o dalla Provincia autonoma presenti uno **scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50%** il cofinanziamento del MiC sarà revocato

Art.7 Clausola di salvaguardia

Si aggiunge il comma 2

Il MiC e le Regioni e Province autonome, sulla base della situazione che potrà determinarsi in seguito all'evolversi dell'emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento, potranno **valutare ulteriori integrazioni o modifiche** a quanto stabilito dal presente Accordo nel corso dell'annualità.

Il rapporto quota finanziamento Regioni e Province autonome e quota MiC è modificato in considerazione dell'incremento del 5% della quota statale.

Si approvano gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo allegati.

Si confermano tutti gli altri articoli dell'Accordo sopramenzionato.

ALLEGATI:

- approvazione dello schema di cofinanziamento Stato Regioni per annualità 2021
- schema di cofinanziamento Stato/Regioni per annualità 2021
- modelli di bilancio preventivo e consuntivo
- schema riepilogativo bilancio Residenze della Regione

Residenze artistiche - Cofinanziamento Stato/Regioni 2021

REGIONI	REGIONI 2021	REGIONI		MIBACT 2020	MIBACT 2021
		CDR 40%	ANT 60%		
ABRUZZO	91.350,00		91.350,00	54.000,00	56.700,00
CALABRIA	90.563,00		90.563,00	57.500,00	60.375,00
CAMPANIA	82.000,00	82.000,00		117.800,00	123.690,00
EMILIA ROMAGNA	265.619,00	115.619,00	150.000,00	262.000,00	275.100,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	200.000,00		200.000,00	127.700,00	134.085,00
LAZIO	90.474,00	72.474,00	18.000,00	121.000,00	119.961,00
LOMBARDIA	122.000,00	60.800,00	61.200,00	116.900,00	122.745,00
MARCHE	63.000,00		63.000,00	38.300,00	40.215,00
PIEMONTE	235.000,00	85.000,00	150.000,00	218.000,00	228.900,00
PUGLIA	150.000,00	60.000,00	90.000,00	134.100,00	140.805,00
SARDEGNA	99.000,00	99.000,00		63.200,00	66.360,00
TOSCANA	485.000,00	90.000,00	395.000,00	377.700,00	396.585,00
TRENTO E BOLZANO	123.760,00	123.760,00		176.800,00	185.640,00
UMBRIA	103.761,00	80.000,00	23.761,00	127.600,00	133.980,00
VENETO	61.000,00		61.000,00	32.100,00	33.705,00
TOTALE	2.262.527,00	868.653,00	1.393.874,00	2.024.700,00	2.118.846,00

FUS 2021

2.157.071,40

Resto *

38.225,40

* Tale importo residuo, è formato, in parte dalla somma da destinare, come gli scorsi anni, a comunicazione e monitoraggio per € 26.250,00 (€ 25.000,00 +5%), ed un residuo di € 11.975,40 che potrà essere destinato ad un incontro/convegno da finanziare tra MIC e Regioni.

TIPOLOGIA PROGETTO
SOGGETTO

SPESE

A) QUOTA DESTINATA ALLA RESIDENZA DEGLI ARTISTI (minimo 55% del costo complessivo)	COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE	€ 0,00
	COMPENSI E RETRIBUZIONI	€ 0,00
	COSTI DI OSPITALITA'	€ 0,00
	COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI	€ 0,00
B) QUOTA DESTINATA ALLE AZIONI SUL TERRITORIO E ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE (massimo 30% del costo complessivo)	AZIONI COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA COSTI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	€ 0,00
C) QUOTA DESTINATA ALLE SPESE GENERALI (massimo 30% del costo complessivo)	COSTI DI GESTIONE E TECNICO- AMMINISTRATIVI	€ 0,00

TOTALE SPESE COMPLESSIVE	€ 0,00
TOTALE ENTRATE RIFERITE ALLE ATTIVITA' DI RESIDENZA (Incassi della programmazione, eventuali contributi diversi da quelli del MiC e Regioni/Province Autonome, sponsorizzazioni o risorse proprie destinate al progetto artisti nei territori, ecc.)	€ 0,00
DEFICIT FRA COSTI PROGETTO ARTISTI NEI TERRITORI ED ENTRATE COMPLESSIVE (MASSIMO 90% DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO)	€ 0,00
COFINANZ. MIC PARI A %	€
COFINANZ. REGIONE PARI A %	€

TPOLOGIA PROGETTO	SOGGETTO	RESIDENZA PER ARTISTI- MUSICISTI TERRITORI					RESIDENZA PER ARTISTI- MUSICISTI TERRITORI					RESIDENZA PER ARTISTI- MUSICISTI TERRITORI					CENTRO DI RESIDENZA				
		SPESE					SPESE					SPESE					SPESE				
A) QUOTA DESTINATA ALLA RESIDENZA DEGLI ARTISTI (minimo 55%)	TOTALE	B					B					B					B				
	COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE	B					B					B					B				
	COMPENSI E RETRIBUZIONI	B					B					B					B				
	COSTI DI OSPITALITA'	B					B					B					B				
	COSTI TECNICI-ORGANIZZATIVI	B					B					B					B				
B) QUOTA DESTINATA ALLE AZIONI SUL TERRITORIO* E ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE (massimo 30%)	COSTI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA	B					B					B					B				
	COSTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	B					B					B					B				
C) QUOTA DESTINATA ALLE OPERAZIONI SULLI TERRITORI (massimo 20%)	COSTI DI GESTIONE E TECNICO-AMMINISTRATIVI	B					B					B					B				
	TOTALI	B					B					B					B				
TOTALE SPESE		B					B					B					B				
PROSPETTO RIASSUNTIVO		CONSUNTIVO					CONSUNTIVO					CONSUNTIVO					CONSUNTIVO				
TOTALE COSTI SEZIONE A)		B					B					B					B				
TOTALE COSTI SEZIONE B)		B					B					B					B				
TOTALE COSTI SEZIONE C)		B					B					B					B				
TOTALE SPESE		B					B					B					B				
PROSPETTO RIEPILOGATIVO		CONSUNTIVO					CONSUNTIVO					CONSUNTIVO					CONSUNTIVO				
TOTALE SPESE COMPLESSIVE		B 0,00					B 0,00					B 0,00					B 0,00				
TOTALE ENTRATE RIFERITE ALLE ATTIVITA' DI RESIDENZA (incassi della programmazione, eventuali contributi diversi da quelli del MC, e Regioni/Province Autonome, sponsorizzazioni o risorse proprie destinate al progetto artistico in territorio, ecc.)		B 0,00					B 0,00					B 0,00					B 0,00				
DEFICIT (FRAC COSTI PROGETTO ARTISTI NEI TERRITORI ED ENTRATE COMPLESSIVE (MASSIMO 90% DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO))		B 0,00					B 0,00					B 0,00					B 0,00				

Totale deficit Centro di residenza	B 0,00
Cofinanziamento MC	B 0,00
Cofinanziamento Regione	B 0,00
Totale deficit Artisti nei territori	B 0,00
Cofinanziamento MC	B 0,00
Cofinanziamento Regione	B 0,00

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO

DETERMINAZIONE 05.08.2021, N. DPD025/148

PSR 2014-2020 Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici” – Domande di sostegno/pagamento Annualità 2016 e 2017 Chiusura posizioni debitorie - Numeri Univoci PRD vari. Decadenza parziale/totale benefici.



GIUNTA REGIONALE

ITER n. 9990/21**DETERMINAZIONE N. DPD025/ 148** **DEL 05 agosto 2021****DIPARTIMENTO** **AGRICOLTURA****SERVIZIO** **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST****UFFICIO** **PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE**

OGGETTO: Oggetto: PSR 2014-2020 Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici" – Domande di sostegno/pagamento Annualità 2016 e 2017 Chiusura posizioni debitorie - Numeri Univoci PRD vari. Decadenza parziale/totale benefici.

VISTA la Determinazione n. DPD021/19 del 18/04/2016 con la quale è stato approvato il bando pubblico relativo alla Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici" – Annualità 2016;

VISTA la Determinazione n. DPD021/84 del 07/04/2017 con la quale è stato approvato il bando pubblico relativo alla Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici" – Annualità 2017;

VISTO l'elenco allegato A denominato "PRD somme indebitamente percepite ai sensi del Reg.1305/2015 PSR 2014-2020 mis. 13 annualità 2016" composto da nr. 1 pagina e nr. 19 aziende, capolista Morgante Albino e ultima della lista Cerdelli Giovanna, con il relativo numero univoco di PRD per recupero di somme indebitamente percepite (ALLEGATO A);

VISTO l'elenco allegato B denominato "PRD somme indebitamente percepite ai sensi del Reg.1305/2015 PSR 2014-2020 mis. 13 annualità 2017" composto da nr. 1 pagina e nr. 10 aziende, capolista De Amicis Vilmore e ultima della lista Sciamanna Domenico, con il relativo numero univoco di PRD per recupero di somme indebitamente percepite (ALLEGATO B);

CONSIDERATA la nota AGEA del 17.06.2021 con cui l'Ufficio Sviluppo Rurale sollecita la chiusura di tutte le posizioni debitorie iscritte in PRD che risultano ancora con istruttoria regionale aperta;

RITENUTO pertanto di dover procedere nei riguardi delle ditte di cui ai sunnominati ALLEGATO A ed ALLEGATO B a definirne la decadenza parziale/totale dai benefici della Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici" Annualità 2016 e Annualità 2017 per le motivazioni sopra rubricate;

CONSIDERATO l'elevato numero di destinatari delle comunicazioni personali ai sensi dell'art.32 comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 viene resa divulgazione al presente atto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo che ha valore erga omnes;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. La decadenza totale/parziale dai benefici della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici” – Annualità 2016 alle ditte di cui all’**ALLEGATO A** composto da nr. 1 pagina e nr. 19 aziende, capolista Morgante Albino e ultima della lista Cerdelli Giovanna;
2. La decadenza totale/parziale dai benefici della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici” – Annualità 2017 alle ditte di cui all’**ALLEGATO B** composto da nr. 1 pagina e nr. 10 aziende, capolista De Amicis Vilmore e ultima della lista Sciamanna Domenico;
3. La chiusura a sistema SIAN della procedura PRD aperta nei confronti delle ditte di cui all’allegato A e all’allegato B per le somme indebitamente percepite;
4. La pubblicazione ai sensi dell’art.32 comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 del presente provvedimento con il relativo **ALLEGATO A** sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura che ha valore erga omnes;
5. La trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio BURA per la relativa pubblicazione;

Attraverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al giudice ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

L’Estenditrice*Gioia Castiello*

f.to elettronicamente ai sensi dell’art. 23 ter del C.A.D

La Responsabile dell’Ufficio DPD025003*Angela Maria Raglione*

f.to elettronicamente ai sensi dell’art. 23 ter del C.A.D

La Dirigente del Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest DPD025*Dott.ssa Elena Sico*

Certificatore Aruba S.p.A. Firma Digitale n. 6130940002309000

Validità 28/07/2022

F i r m a t o n e l d o c u m e n t o o r i g i n a l e

Segue allegato



PRD SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE AI SENSI DEL REG. 1305/2015
PSR 2014-2020 MISURA 13 ANNUALITA' 2016
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici

ALLEGATO A ALLA DPD025 NR. 148 del 05/08/2021

Nr. crono	DITTA	NR. UNIVOCO PRD	IMPORTO DEBITO
1	MORGANTE ALBINO	2743797	€ 720,61
2	CANDELORO LUCA	2743802	€ 993,51
3	VALENTE GIUSEPPE	2743803	€ 1.072,28
4	MASSARO BERARDINA	2747801	€ 1.824,59
5	VALENTINI CONSILIA	2747802	€ 2.066,01
6	URBANI SABATINO	2750800	€ 1.784,56
7	IL CASTAGNETO DI OLIVIERI F. E. L.	2751797	€ 2.143,78
8	CERONE ANNA MARIA	2783802	€ 3.698,61
9	BUCCI ANGELA	2790798	€ 3.754,75
10	SCHIAVONE LIBERA MARIA PINA	2792797	€ 5.138,79
11	ZOOTECNICA FABIANI DI DI RENZO O. E BUSSI S.	2792798	€ 658,07
12	AL.CO.BE. LA FAINA SOC. COOP. ARL	2794798	€ 600,99
13	ROTILI ATTILIO	2806800	€ 1.528,60
14	SANTELLOCCO FERNANDO	2831800	€ 318,02
15	PALOMBIZIO ENNIO	2842797	€ 1.573,57
16	COLANGELO GIOVANNI	2876797	€ 2.267,26
17	LUCIANI ANGELA	2870797	€ 889,91
18	FIASCA GIOVANNI	2877799	€ 991,22
19	CERDELLI GIOVANNA	3323799	485,01



**PRD SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE AI SENSI DEL REG. 1305/2015
PSR 2014-2020 MISURA 13 ANNUALITA' 2017
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici**

ALLEGATO B ALLA DPD025 NR.148 del 05/08/2021

Nr. crono	DITTA	NR. UNIVOCO PRD	IMPORTO DEBITO
1	DE AMICIS VILMORO	3011803	€ 896,59
2	GROSSI GIOVANNINA	3012798	€ 399,81
3	SABATINI GIAMPIETRO	3013800	€ 1.035,33
4	ANTONETTI CARLA	3012799	€ 744,11
5	PADOVANI FRANCESCO	3012802	€ 4.252,00
6	PACIFICI STEFANO	3012803	€ 179,63
7	PANELLA FRANCESCO	3012804	€ 293,39
8	FENEZIANI PIO	3013802	€ 898,25
9	FORTI VIRGINIO	3014800	€ 1.436,48
10	SCIAMANNA DOMENICO	3013804	€ 1.507,58

ATTI DELLO STATO

RICORSI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

RICORSO 28.07.2021, N. 42

CT 27338/21- avv. Spina M.Luisa

30/07/2021-466515 P
Roma
NOTIFICA POSTALE

Reg. Ric. n. 42/2021



AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ecc.ma Corte Costituzionale

Ricorso ex. art. 127, comma 1, Cost.

per il Presidente del Consiglio dei Ministri – (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, telefax n. 06.96.51.40.00; indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 aprile 2020

ricorrente

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica

intimata

per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 8, comma 2 e 3, della legge Regione Abruzzo del 8 giugno 2021, n. 14, pubblicata nel BUR n. 115 del 9 giugno 2021, recante "Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011".

per violazione

degli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 97 e 117, secondo comma, lettere g) h), l) m) ed s) Cost. in relazione agli artt. 9, commi 8bis e 9, 22, comma 1, lett. a) e c), 23, 24, comma 1, L.394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), all'art.6, DLGS 152/2006, della Direttiva 2009/147/CE, della direttiva 42/2001/CE, dell'art.6, comma 3, della Direttiva 43/92/CE come recepito dall'art.6 DPR 120/2003 che ha sostituito l'art.5 DPR 357/1997, agli artt. 135, 140, comma 2, 142, comma 1, lett. c, d, f) g), 143, commi 1, lett.c) e 9, 145, commi 3 e 5, 167, comma 4, 181 del D.LGS. n. 42/2004 (codice dei beni culturali), alla L.47/1985, all'art.32, comma 27, DL n.269/2003, agli artt.55 e 57, commi 1 e 2 cpp, agli artt. 133-141 TULPS e 254 del regolamento di esecuzione di cui al RD 635/1940.

1. Con la legge n.14 dell'8 giugno 2021 la regione Abruzzo ha introdotto la "Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011".

In particolare, l'art. 2 della predetta legge, che ha sostituito l'art.2 della previgente L.R. Abruzzo n.42/2011 – contenente "Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino" - prevede

"I confini del Parco naturale regionale Sirente Velino sono individuati come da cartografia in scala 1:100.000 allegata alla presente legge (Allegato 1) e come da cartografia in scala 1:25.000 depositata presso il competente ufficio della Giunta regionale.



2. Il territorio dell'area del Parco comprende i seguenti comuni suddivisi in tre aree comprensoriali:

a) Area Subequana: Acciano, Castel di Ieri, Castelvechio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, San Demetrio ne' Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi;

b) Area Marsicana: Aielli, Celano, Cerchio, Collarmele, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Pescara;

c) Area dell'Altopiano Sirente Velino: Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio.

3. Le designazioni di cui al comma 6 dell'articolo 11, lettera a), della l.r. 38/1996 sono effettuate garantendo la rappresentatività di ogni area comprensoriale di cui al comma 2; a tal fine i delegati dei Comuni di ogni area designano i propri rappresentanti con votazioni separate, il cui esito è ratificato con un'unica deliberazione della Comunità del Parco.

4. La gestione del Parco, ai sensi dell'articolo 23 della l. 394/1991 e dell'articolo 11 della l.r. 38/1996, è affidata all'Ente di diritto pubblico denominato Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, di seguito denominato Ente Parco.

5. L'Ente Parco esercita la direzione e l'amministrazione del Parco ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1."

Il successivo art.3, rubricato "Modifiche all'art.3 della L.R. 42/2011", nel sostituire i commi da 2 a 26 dell'art. 3 della L.R. 42/2011, dispone:

"1. All'articolo 3 della L.R. 42/2011 i commi da 2 a 26 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Sono organi dell'Ente Parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Comunità del Parco;

d) il Revisore unico.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Comunità del Parco, d'intesa con l'Assessore preposto, tra soggetti dotati di esperienza e competenza in materia amministrativa e in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico, naturalistico ed ambientale.

4. La proposta di cui al comma 3 è formalizzata dalla Comunità del Parco con apposita deliberazione approvata a maggioranza assoluta.

5. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo;

b) esercita i poteri di cui all'articolo 29 della L. 394/1991 e le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto;

c) in casi straordinari di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, portandoli a ratifica nella prima seduta utile; qualora il Consiglio direttivo non sia ancora



costituito, richiede preventivamente il parere dell'ufficio regionale preposto che può opporre motivato diniego entro sette giorni dalla data di notifica della richiesta.

6. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei membri dei quali:

a) tre nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Comunità del Parco come espressione del territorio dell'area protetta, previa votazione segreta con voto limitato ad un nominativo; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunità;

b) tre nominati dal Consiglio regionale tra esperti in campo ambientale e con esperienza amministrativa o gestionale in enti pubblici.

7. In caso di mancata designazione dei membri, o di parte di essi, di cui alla lettera a), comma 6 entro sessanta giorni dall'insediamento di cui al comma 16, decorsi infruttuosamente ulteriori dieci giorni dall'invio della richiesta fatta dall'ufficio regionale competente, la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

8. Il Consiglio direttivo può validamente esercitare le funzioni di competenza quando sia composto da almeno quattro membri.

9. I membri del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, durano in carica cinque anni con decorrenza dallo specifico atto di nomina e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

10. Il Consiglio direttivo nella prima seduta elegge al proprio interno, a votazione segreta e a maggioranza dei votanti, un Vicepresidente.

11. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente ed entro 45 giorni dalla cessazione è convocata la Comunità del Parco per la formalizzazione della proposta di cui al comma 4.

12. Il Consiglio direttivo:

a) delibera su questioni generali, bilanci, programmi triennali e annuali, contrazione di mutui, acquisti e alienazioni immobiliari;

b) ratifica gli atti adottati dal Presidente ai sensi del comma 5, lettera c);

c) adotta il Piano del Parco e il Regolamento, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 38/1996;

d) adotta lo Statuto dell'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 38/1996.

13. Al Presidente dell'Ente Parco spetta un'indennità pari al 60% di quella attribuita per la medesima carica dai parchi nazionali.

14. Al Vicepresidente e ai membri del Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate.

15. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci, o Consiglieri comunali delegati, e dal Presidente della Provincia o Consigliere provinciale delegato, dei Comuni e delle Province i cui territori sono ricompresi, anche parzialmente, all'interno del territorio del Parco.

16. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco naturale regionale, il componente la Giunta competente provvede all'insediamento della Comunità del Parco.



17. La Comunità del Parco ha compiti consultivi e propositivi. In particolare il suo parere è obbligatorio:

- a) sullo Statuto dell'Ente Parco;
- b) sul Piano del Parco e sul Regolamento del Parco;
- c) sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
- d) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

18. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente e può adottare un proprio regolamento interno per il suo funzionamento. La Comunità del Parco è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesta la convocazione da parte di un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Presidente dell'Ente Parco.

19. Ai componenti della Comunità del Parco spettano i rimborsi delle spese di viaggio debitamente documentate, limitatamente per incarichi conferiti dall'Ente.

20. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) i pareri di competenza della Comunità del Parco di cui al comma 17 si intendono favorevolmente acquisiti trascorsi venti giorni dalla avvenuta trasmissione degli atti da parte del Presidente dell'Ente Parco.

21. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso di vacatio degli organi direttivi, può affidare la gestione ad un Commissario scelto tra i dipendenti del Dipartimento competente.

22. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

23. Il Revisore unico esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente Parco e la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco. Redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

24. È obbligatorio acquisire il parere del Revisore unico sul bilancio preventivo economico e sul conto consuntivo.

25. Il Revisore unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente Parco, ne riferisce immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.

26. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente Parco e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

27. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Ente Parco.

28. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio direttivo, nel rispetto della legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità



chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Parco.

29. In merito alla quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza, l'Ente Parco assicura il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili.

30. Sono incompatibili con le cariche di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2:

a) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) i dipendenti dell'Ente Parco;

c) coloro che hanno con l'Ente Parco liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;

d) coloro che hanno parte in imprese che forniscono beni o rendono servizi per conto dell'Ente Parco;

e) i Parlamentari nazionali o europei;

f) i Consiglieri o Assessori regionali;

g) i Sindaci e Assessori di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti;

h) i Presidenti delle Camere di Commercio;

i) il Presidente ed il Vicepresidente della Comunità del Parco;

j) gli Amministratori di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o società partecipate dalla Regione.

31. Le cause di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 30 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico; per le restanti cause l'interessato esercita l'opzione entro 15 giorni dalla seconda nomina, a seguito dei quali decade automaticamente dall'incarico presso l'Ente Parco."

Infine, l'art.8, novellando l'art.12 della precedente L.R. n.42/2011, stabilisce al **comma 2, lett.c)** che

"c) ad apposite guardie del parco assegnate all'Ente Parco cui è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale con apposito decreto prefettizio nei limiti territoriali dell'area protetta di competenza;

ed al **comma 3)** che

"3. Il personale di cui alle lettere c) ... del comma 2 svolge il proprio servizio in divisa ed è munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente Parco."

2. Le predette disposizioni intervengono in modifica della disciplina del Parco Naturale regionale Sirente-Velino con revisione e riduzione dei suoi confini, restando esclusa l'area di circa 6.400 ettari, in una materia che coinvolge sia profili di tutela ambientale che paesaggistica la cui conservazione e valorizzazione, come codesta Corte ha in più occasioni affermato, spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, sentenza n. 172 del 2018; n. 367 del 2007).



Con le disposizioni sopra riportate il legislatore regionale, come si spiegherà, non ha rispettato la sfera di competenze ad esso destinate, ed ha violato la legislazione emanata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema nonché in quella di ordinamento penale, che gli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. l), m e s), della Costituzione, attribuiscono in via esclusiva allo Stato.

Pertanto, il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso, affidandolo ai seguenti motivi in

DIRITTO

1. Illegittimità dell'art.2 della legge della Regione Abruzzo n.14 dell'8 giugno 2021,

A) sotto il profilo della tutela ambientale, per violazione degli artt.9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett.s) Cost. in relazione agli obiettivi fissati dalla Strategia europea per la Biodiversità 2030, agli artt. 22, comma 1, lett.a) e c) e 23, 1 comma, della L. n.394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), alla Direttiva 147/2009/CE, alla direttiva 42/2001/CE, all'art. 6 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152, all'art.6, comma 3, della Direttiva 43/92/CE, come recepito dall'art.6 del DPR 120/2003, all'art.5 del DPR 357/1997;

B) sotto il profilo della tutela paesaggistica, per violazione degli artt.3, 9, secondo comma, 97 e 117, secondo comma, lett.l, m) e s) Cost., in relazione agli artt. 135, 140, comma 2, 142, comma 1, lett. c, d, f, g), 143, commi 1, lett.c) e 9, 145, commi 3 e 5, 167, comma 4, 181 DLGS 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio); alla L.47/1985, all'art.32, comma 27, DL n.269/2003 .

1.A. Sotto il profilo della tutela ambientale.

1.A.a. La norma in esame contempla una nuova perimetrazione, di minore consistenza, attesa l'esclusione di 6.400 ettari, dell'area del Parco regionale Sirente-Velino.

In materia ambientale, la Legge quadro sulle aree protette - legge 6 dicembre 1991, n. 394 - contiene i principi fondamentali ai quali le Regioni sono tenute ad adeguarsi, in quanto tale disciplina è stata reiteratamente ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla «*tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*» (da ultimo, sentenze n. 74 e n. 36 del 2017 Corte Cost.) perché espressione della competenza esclusiva dello Stato a porre *standards* uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non derogabili *in peius* dalle regioni, pena l'invasione di un ambito di esclusiva spettanza statale.

L'art. 23 della suddetta legge quadro sulle aree protette (n. 394/1991) al primo comma dispone:

«1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco.» ed il richiamato art. 22, comma 1, lett. a), stabilisce che



«Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali: a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio» a garanzia, come disposto alla lett.c), per gli enti locali di partecipare alla gestione dell'area protetta, non potendo gli stessi essere estromessi dal procedimento con cui si compie un atto di evidente rilievo gestionale, quale quello di variazione dei confini del parco.

L'art.2 dell'impugnata legge, rubricato **"Ente Parco e confini"**, nel far riferimento alla cartografia in allegato 1 e nel richiamare, per sostituirlo, l'art.2 della L.42/2011 ed il suo allegato 1, ha disposto la riduzione del perimetro del Parco Regionale Sirente – Velino, come precedentemente risultante dalla cartografia presente nella normativa modificata di cui all'art.2 L.R. 42/2011.

Ma nel disporre ciò, in primo luogo, non ha rispettato gli obiettivi fissati dalla Strategia europea per la Biodiversità 2030, la quale richiede ad ogni Stato membro di individuare una superficie protetta pari al 30% del territorio nazionale, e, di questa, a considerare strettamente protetto il 10%.

In secondo luogo, la variazione dei confini, contenuta nell'art.2, che non ha comportato modifiche del piano del parco, anziché essere effetto della partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, risulta essere stata attuata direttamente con la legge, senza aver posto in essere il medesimo procedimento seguito dal legislatore per la perimetrazione provvisoria dei confini, nel quale, ai sensi dell'art. 22 della legge quadro, erano state coinvolte anche le autonomie locali.

1.A.b. L'art.2, riducendo l'area del Parco di 6.400 ettari, si pone ancora in contrasto con la Direttiva 2009/147/CE, che ha formalmente riconosciuto tutta l'area quale Zona di Protezione Speciale - codice IT7110130 della Rete Natura2000 della UE - rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE **"Habitat"** e costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla stessa Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e che comprende le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della suddetta Direttiva 2009/147/CE **"Uccelli"** concernente la conservazione degli uccelli selvatici - riconoscimento in relazione al quale il Parco regionale Sirente-Velino, per mezzo dello Stato italiano, ha percepito cospicui finanziamenti dalla Commissione Europea al fine di tutelare l'Orso bruno, oggetto dell'accordo PATOM (Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l'implementazione del Piano d'Azione per la tutela dell'Orso bruno marsicano).

Conseguentemente, la sancita esclusione di siffatta, estesa porzione di territorio dal Parco Regionale, in riferimento alle leggi nazionali ed eurounitarie e alle misure di conservazione attualmente vigenti nelle aree della Rete Natura 2000, interessate dalla ripermimetrazione, che avevano tenuto conto dei vincoli imposti dal Parco Regionale, avrà come conseguenza che, venendo meno anche i vincoli imposti su tale porzione di territorio, lo Stato italiano rischierà la contestazione, anche in sede comunitaria, dell'inefficacia di dette misure di conservazione, con correlati riflessi anche sullo stesso accordo PATOM.



1.A.c. In una visione complessiva e di sistema degli impatti della norma regionale e nella ipotizzabile riconducibilità della intervenuta ripermimetrazione del Parco regionale alla nozione di "Piano", si delineano anche potenziali riflessi contrastanti con l'art. 6, DLGS 3 aprile 2006, n. 152 *«in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica»*.

Ciò, tenuto conto della ampia nozione di "piano", recata dalla Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica, come recepita dal legislatore nazionale, in relazione alla quale la Commissione Europea è intervenuta più volte chiarendo, sulla base di una uniforme giurisprudenza della Corte di Giustizia, che (*"[...] in considerazione della finalità della direttiva 2001/42, consistente nel garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, le disposizioni che delimitano l'ambito di applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio"* sentenza C-567/10, punti 24-43).

La Valutazione Ambientale Strategica deve, quindi, essere prevista per tutte quelle decisioni che determinano effetti sulle modalità di uso di una determinata area, provocandone un sostanziale cambiamento.

In proposito, sul concetto di "piano", si richiamano i paragrafi 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 del documento della Commissione Europea *"Attuazione della direttiva 2001/42/ce concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*, in cui viene chiarito, in maniera inequivocabile, che

"uno dei possibili parametri di valutazione può essere la misura in cui è probabile che un atto abbia effetti significativi sull'ambiente. Una possibile interpretazione è che i termini includano qualsiasi dichiarazione ufficiale che vada oltre le aspirazioni e stabilisca un corso di azione per il futuro"

e, più avanti,

"Ciò potrebbe includere, ad esempio, piani per la destinazione dei suoli che stabiliscano le modalità di riassetto del territorio o che fissino delle regole o un orientamento sul tipo di sviluppo che potrebbe essere appropriato o consentito in determinate aree o ancora che propongano i criteri da tenere in considerazione nel concepimento del nuovo progetto".

Tra l'altro, si deve anche considerare che la VAS è ancora più rilevante nei procedimenti che hanno per oggetto la rete Natura 2000 e, sempre in tale ottica, a tale violazione si accompagnerebbe anche quella, correlata, della mancata sottoposizione del provvedimento a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), di cui all'art. 6, comma 3, della Direttiva 43/92/CE, come recepito dall'art. 6, DPR 12 marzo 2003, n. 120, che ha sostituito l'art. 5, DPR 8 settembre 1997, n. 357, applicabile anche ai piani e ai programmi (anche in questo caso la Commissione Europea, a pag. 41 del documento *"Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)"* ha osservato:

"Di ovvia rilevanza a norma della direttiva Habitat sono i piani territoriali o di destinazione dei suoli. Alcuni di essi hanno effetti legali diretti per la destinazione d'uso dei terreni, altri invece soltanto indiretti. A titolo di esempio, i piani territoriali regionali o aventi un'ampia estensione geografica spesso non sono applicati direttamente, bensì costituiscono la base per piani più dettagliati o



fungono da quadro generale per consensi allo sviluppo con effetti legali diretti. Entrambi i tipi di piani di destinazione dei suoli si dovrebbero considerare coperti dall'articolo 6, paragrafo 3, nella misura in cui possono avere effetti significativi su un sito Natura 2000.")

Pertanto, la Regione Abruzzo, attraverso un apposito screening di Valutazione di Incidenza Ambientale, avrebbe dovuto valutare quale effetto avrà il provvedimento sull'Orso bruno, presente nei siti SIC/ZPS (e anche esternamente ad essi, nelle aree oggetto appunto della ripermimetrazione) limitrofi al territorio ora escluso dall'area protetta.

A riguardo, va ribadito quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38/2015, per cui *"la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di "Natura 2000", contenuta nell'art. 5 del regolamento di cui al d.P.R. n. 357 del 1997, deve ritenersi ricompresa nella "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", rientrante nella competenza esclusiva statale, e si impone a pieno titolo, anche nei suoi decreti attuativi, nei confronti delle Regioni ordinarie"*.

1.B. Sotto il profilo della tutela paesaggistica.

Per effetto della revisione in senso riduttivo dei confini, effettuata dall'art. 2 della legge regionale in esame, parte dei territori dei Comuni, prima ricompresi nel Parco, sono sottratti oltre che alla tutela naturalistica, quali aree protette, anche alla correlata tutela paesaggistica, imposta *ex lege* sulle medesime aree, ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito, anche solo codice) di cui al DLGS 42/2004.

Si tratta, ad esempio, del comune di Fagnano Alto e dei pregevoli centri del comune di Acciano, nonché del centro storico di Gagliano Aterno, che risulterà completamente sprovvisto di strumenti di tutela.

La scelta regionale risulta completamente immotivata e gravemente penalizzante per la tutela del paesaggio, che ha finora mantenuto intatta la propria rilevante valenza ambientale ed estetica, fortemente rinaturalizzato dal bosco e contraddistinto da centri storici con caratteri di grande pregio, pur se notevolmente danneggiati a causa del sisma del 2009 e quasi disabitati.

L'art. 142, comma 1, lett.f), del Codice contempla, tra le categorie di beni tutelati paesaggisticamente per legge, *"i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi"*, già riconosciuti meritevoli di tutela *ope legis* dalla legge n. 431/1985 (c.d. legge Galasso), in quanto considerate *"comunque di interesse paesaggistico"* e perciò sottoposte alla normativa di tutela.

Il contesto naturalistico-ambientale di spiccato rilievo paesaggistico, costituito dal Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino risulta, quindi, integralmente tutelato *ope legis* anche dal punto di vista paesaggistico, oltre che dal punto di vista naturalistico, da oltre trent'anni.

Alcune porzioni dello stesso contesto sono tutelate paesaggisticamente anche in riferimento alla previsione di cui alle lettere d), c) e g) dell'art. 142, comma 1, del Codice.

Sono inoltre presenti aree tutelate con decreti ministeriali (D.M. 21/6/85 Gole di San Venanzio e D.M. 21/6/85 Monte Sirente).



Il perimetro originario del Parco risulta, inoltre, riportato come "Parco esistente" nel Piano Paesistico Regionale (PPR) vigente, approvato con atto del Consiglio Regionale 141/21 del 1990, così come nello strumento adottato nel 2004, e nel redigendo Piano paesaggistico, per il quale è prevista la co-pianificazione con il Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede che le aree tutelate per legge siano necessariamente comprese nell'elaborazione del Piano paesaggistico (art. 143, comma 1, lett.c), e siano oggetto di co-pianificazione obbligatoria tra lo Stato e le Regioni (art. 135).

Al riguardo, si precisa che, benché l'attività di co-pianificazione non abbia ancora condotto alla definitiva approvazione del Piano paesaggistico regionale, ai sensi del Codice, sono tuttora pienamente validi ed efficaci gli accordi tra la Regione Abruzzo e il Ministero della Cultura oggetto dell'Intesa sottoscritta nel 2009 e del disciplinare aggiornato, sottoscritto in data 8 giugno 2016. Tali accordi si riferiscono a tutto il territorio regionale.

L'iter di elaborazione e approvazione della legge regionale in esame, invece, non ha previsto alcun coinvolgimento degli Uffici territoriali di detto Ministero costituendo l'espressione di una scelta unilaterale della Regione Abruzzo su una materia che attiene all'attività di co-pianificazione paesaggistica obbligatoria.

La modifica unilaterale dei confini del Parco regionale, in senso riduttivo, da parte della Regione, quindi, è costituzionalmente illegittima in quanto un'ampia parte del territorio regionale, pur mantenendo invariati i caratteri di pregio riconosciuti da oltre trent'anni, viene esclusa dal perimetro del Parco naturale e, conseguentemente, sottratta oltre che alla tutela naturalistica anche a quella paesaggistica.

Seppure alle Regioni sia consentito legittimamente modificare i confini dei parchi regionali con propria legge, come di recente affermato dalla Corte Costituzionale - che ha ritenuto legittimo l'ampliamento del Parco regionale dell'Appia Antica da parte della Regione Lazio con la legge regionale n. 7/2018 (sentenza n.276/2020) - deve tuttavia rimarcarsi che, in quel caso, si trattava di un ampliamento dei confini del Parco, e conseguentemente, anche di ampliamento del relativo vincolo paesaggistico, attività conforme alla costante giurisprudenza della Corte che riconosce alle Regioni, in materia ambientale, la potestà di dettare leggi volte unicamente a incrementare il livello della tutela, e non certo a ridurlo.

La Corte ha riconosciuto alle Regioni un ruolo integrativo e concorrente, meramente aggiuntivo e non sostitutivo, della potestà statale in materia di tutela dei beni culturali (cfr. sentenza Corte cost. n. 194/2013); ruolo da ritenersi analogamente predicabile anche in materia di tutela del paesaggio, ove le Regioni esercitano le specifiche competenze amministrative alle stesse attribuite dal Codice.

Con la legge in esame, la Regione Abruzzo ha, quindi, ecceduto i limiti propri dell'autonomia regionale, come delimitati dalle pronunce della Corte (da ultimo, cfr. sentenza n. 134/2020, nella quale si afferma: "Questa Corte ha infatti ripetutamente ricondotto all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. la disciplina ambientale dei parchi (da ultimo, sentenze n. 290 del 2019; n. 121 del 2018), pur riconoscendo che il parco regionale resta «tipica espressione dell'autonomia regionale» (sentenza n. 108 del 2005), e che esso «ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purché in linea con il



nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni» (sentenza n. 44 del 2011)".

1.B.a. Nello specifico, l'art. 2 della legge regionale si pone anzitutto in contrasto con l'art. 142, comma 1, lett.f), del Codice che sottopone a tutela paesaggistica per legge i territori dei parchi e delle riserve, nonché le fasce di protezione esterna dei parchi, in ragione del valore paesaggistico intrinseco che tali aree presentano per le loro caratteristiche morfologiche e ubicazionali.

La norma regionale, riducendo notevolmente i confini del Parco, inteso quale bene paesaggistico, sottrae alla tutela paesaggistica ampie porzioni di territorio, ad oggi tutelate in forza della legge nazionale.

La Corte costituzionale ha già riconosciuto l'illegittimità di disposizioni regionali che miravano, sostanzialmente, alla rimozione di vincoli paesaggistici esistenti *ope legis*, mediante "sottrazione" del territorio regionale alla categoria prevista dal legislatore statale (ci si riferisce alla sentenza n. 210/2014 che ha dichiarato illegittimo l'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19, il quale privava il sistema di tutela del paesaggio e dell'ambiente del presidio costituito dagli usi civici in tal modo direttamente incidendo, invadendola, sulla competenza esclusiva dello Stato in materia). In tale occasione la Corte ha rimarcato che *"La coesistenza dei due ambiti competenziali impone la ricerca di un modello procedimentale che permetta la conciliazione degli interessi che sono ad essi sottesi"*. Secondo la Corte, in tali casi, lo strumento del piano paesaggistico si rivela inadeguato, in quanto *"la tutela dell'interesse ambientale esige l'anticipazione dell'intervento statale alla fase della formazione del piano di accertamento straordinario previsto dalla disposizione regionale censurata"*, fase che, nel caso in esame, coincide con l'iter regionale che ha portato alla riduzione dei confini del Parco, quale presupposto amministrativo su cui poggia il vincolo paesaggistico.

La Corte ha infatti affermato che *"La necessità di tale anticipazione deriva dalla stessa natura del bene protetto. Gli usi civici, infatti, analogamente ad altre fattispecie quali le università agrarie, i parchi e le riserve, non trovano la loro fonte nel dato puramente geografico, oggetto di mera rilevazione nel piano paesaggistico (come accade, ad esempio, per le fasce di rispetto), bensì in precedenti atti amministrativi, cosicché è in questa fase a monte che si consuma la scelta ambientale. (...) D'altra parte l'eventuale opposizione di un diverso vincolo non è in grado di assicurare una tutela equivalente, poiché in questo caso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche ambientali richiede non una disciplina meramente "passiva", fondata su limiti e divieti, ma un intervento attivo, e cioè la cura assidua della conservazione dei caratteri che rendono il bene di interesse ambientale"* concludendo: *"In tale prospettiva, deve concludersi che per una efficace tutela del paesaggio e dell'ambiente non è sufficiente un intervento successivo alla soppressione degli usi civici: occorre al contrario garantire che lo Stato possa far valere gli interessi di cui è portatore sin nella formazione del piano straordinario di accertamento demaniale, concorrendo a verificare se sussistano o meno le condizioni per la loro stessa conservazione, ferme restando le regole nazionali inerenti al loro regime giuridico e alle relative forme di tutela"*.

Anche più recentemente, la Corte ha annullato una disposizione regionale che, modificando una precedente legge regionale che aveva introdotto un vincolo *"ha surrettiziamente aggirato il vincolo posto dalla norma interposta costituita dall'art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. N. 42 del 2004"* (sentenza n. 141/2021).



La norma regionale denunciata, pertanto, riducendo i confini del Parco regionale, i cui territori sono tutelati *ope legis* dal Codice, ha violato la norma statale che sottopone a tutela paesaggistica il territorio dei parchi, anche regionali, in quanto, operando autonomamente e senza il coinvolgimento dello Stato, ha sottratto parte del territorio regionale, contraddistinto per i suoi caratteri di pregio naturalistico-ambientale, alla tutela paesaggistica imposta *ope legis*.

1.B.b. La scelta del legislatore regionale appare contraria anche al principio di co-pianificazione obbligatoria imposto dal Codice con riferimento alle aree tutelate per legge, oltre che agli altri beni paesaggistici (artt. 135, 143 e 145), dimostrandosi lesiva delle competenze primarie in materia di tutela del paesaggio come riconosciute allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.

Appare evidente, infatti, che il legislatore regionale è intervenuto unilateralmente a modificare il bene paesaggistico "*Parco Naturale regionale Sirente Velino*", già confluito nel Piano paesaggistico regionale, elaborato dalla Regione ai sensi della normativa c.d. Galasso, nonché nel nuovo Piano paesaggistico in corso di elaborazione con lo Stato e oggetto di co-pianificazione obbligatoria, intervenendo al di fuori del quadro necessario della pianificazione paesaggistica, nel quale oggi è confluito il bene paesaggistico *de quo*.

Solo al Piano paesaggistico, elaborato congiuntamente con lo Stato, quanto meno con riferimento ai beni paesaggistici, spetta, infatti, la ricognizione dei beni paesaggistici e l'elaborazione delle relative prescrizioni d'uso, nonché l'individuazione della tipologia delle trasformazioni compatibili, di quelle vietate nonché delle condizioni delle eventuali trasformazioni. Il legislatore nazionale, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia ha, infatti, assegnato al Piano paesaggistico una posizione di assoluta preminenza nel contesto della pianificazione territoriale.

Gli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del Codice sanciscono l'inderogabilità delle previsioni del predetto strumento da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico e la loro cogenza rispetto agli strumenti urbanistici, nonché l'immediata prevalenza del Piano paesaggistico su ogni altro atto della pianificazione territoriale e urbanistica (cfr. Corte cost. n. 180/2008).

Si tratta di una scelta di principio, la cui validità e importanza è già stata affermata più volte dalla Corte costituzionale, che ha da tempo statuito l'esistenza di un vero e proprio obbligo, costituente un principio inderogabile della legislazione statale, di elaborazione congiunta del Piano paesaggistico, con riferimento ai beni vincolati (Corte cost. n. 86/2019) e ha rimarcato che l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica "*è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale*" (Corte cost., n. 182/2006; cfr. anche la sentenza n. 272/2009). La Corte ha riconosciuto la prevalenza dell'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica:

"Come questa Corte ha avuto modo di affermare anche di recente con la sentenza n. 367 del 2007, sul territorio vengono a gravare più interessi pubblici: da un lato, quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; dall'altro, quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati, in virtù del terzo comma dello



stesso art. 117, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. In definitiva, si «tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti» (così la citata sentenza n. 367/2007).

Ne consegue, sul piano del riparto di competenze tra Stato e Regione, in materia di paesaggio, la «separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall'altro», prevalendo, comunque, «l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica» (sentenza n. 182/2006). E' in siffatta più ampia prospettiva che, dunque, si colloca il principio della "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del d.lgs.n. 42 del 2004" (sentenza n. 180/2008).

La norma regionale è illegittima in quanto determina una vistosa deroga, se non addirittura un pieno contrasto, al principio della necessaria prevalenza della pianificazione paesaggistica rispetto a ogni altro piano, programma o progetto nazionale o regionale (ex art. 145, comma 3, del Codice).

1.B.c. La norma in esame appare contraria anche al principio di irrevocabilità dei vincoli paesaggistici, accolto dal Codice. Occorre, a riguardo, evidenziare che la natura meramente accertativa del vincolo paesaggistico, in conseguenza del cui riconoscimento trova applicazione il regime di tutela, fa sì che una volta riconosciuto l'interesse paesaggistico del bene, lo stesso non possa più essere revocato, neppure mediante *contrarius actus*.

Tale irrevocabilità discende, secondo i principi, dalla natura meramente ricognitiva dei vincoli paesaggistici, come riconosciuta dalla Corte fin dalla sentenza n. 56/1968, in quanto i "*beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coesenziale le qualità indicate dalla legge. Costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse pubblico e l'Amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle sue qualità alla prescrizione normativa*".

A maggior ragione, l'accertamento di un interesse pubblico "immanente al bene" si verifica se l'individuazione dei beni paesaggistici, anziché essere compiuta dall'amministrazione mediante puntuali provvedimenti amministrativi, è effettuata dallo stesso legislatore, mediante l'indicazione di specifiche categorie di beni, i quali sono quindi ritenuti originariamente di interesse paesaggistico. Se l'individuazione del bene paesaggistico è sufficiente a svelarne la natura intrinseca di interesse pubblico, detta natura non può venire meno per effetto della revoca della fonte del vincolo, sia essa un provvedimento amministrativo o una norma primaria o anche una disposizione del piano paesaggistico.

Tale principio, direttamente discendente dall'art. 9 Cost., è accolto nel Codice che non ha riprodotto l'art. 14 del vecchio regolamento di cui al R.D. n.1357/1940, da considerarsi implicitamente abrogato, che prevedeva il potere ministeriale, sentita la Commissione provinciale, di "*togliere o restringere il vincolo (...) quando siano venute a mancare o a mutare le esigenze che lo avevano determinato*".

Il Codice, infatti, nega persino al piano paesaggistico, benché elaborato congiuntamente e condiviso con specifico accordo procedimentale tra Regione e Stato, il potere di rimuovere o ridurre vincoli paesaggistici preesistenti (cfr. art. 140, comma 2).



La disposizione si riferisce ai vincoli provvedimentali, in quanto non potrebbe, nemmeno in via ipotetica, dubitarsi che il piano possa revocare vincoli imposti dallo stesso legislatore. La disciplina di tutela paesaggistica ha accentuato, rispetto alle originarie disposizioni della legge n. 1497/1939, una logica, per così dire "incrementale", secondo la quale i vincoli possono essere estesi e integrati nei contenuti precettivi, e non perdono efficacia né devono essere sottoposti a forme di revisione o

conferma, ma non possono venire meno una volta imposti, salvi i casi eccezionali nei quali sia definitivamente perduto l'elemento materiale nel quale si esprime il valore paesaggistico meritevole di tutela.

Tali conclusioni, peraltro, sono pacificamente accolte dal Giudice amministrativo, che, con riferimento ai boschi, anche recentemente ha ribadito *"L'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. N. 42/2004 ha individuato i territori coperti da boschi fra i beni paesaggistici tutelati per legge, con previsione meramente ricognitiva. Ne consegue, dunque, che i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire, non soggetti a decadenza, perché traggono origine dalle caratteristiche dell'area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all'esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l'intervento dell'Amministrazione, ma anche quello del legislatore, assume valenza, come detto, ricognitiva e non costitutiva derivante dalla qualità intrinseche del bene tutelato"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 6921/2018).

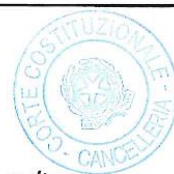
Si sottolinea che il legislatore statale ha espressamente sancito, nel Testo unico delle foreste di cui al d.lgs. N. 34 del 2017, il divieto di diminuzione del livello di tutela stabilito dal legislatore, in diretta applicazione dell'art.9 della Costituzione, conformando la funzione integrativa regionale in senso (solo) ampliativo della tutela.

Analogamente, in materia di usi civici, il legislatore statale è intervenuto in occasione della legge n. 168/2017, concernente i domini collettivi precisando, riguardo al vincolo paesaggistico, che *"Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici"* (cfr. art. 3, comma 6), con ciò sancendo il principio in base al quale il vincolo paesaggistico gravante sull'uso civico non si può considerare estinto in virtù dei provvedimenti di sclassificazione, che hanno, in ogni caso, riguardo a interessi diversi dalla tutela del paesaggio.

Poiché con riferimento alla categoria di beni di cui alla lett.f) dell'art. 142, comma 1, del Codice, tale principio non risulta esplicitato, la Regione, intervenendo sui confini del Parco in senso riduttivo, consegue l'effetto di ridurre illegittimamente anche il vincolo paesaggistico, in contrasto con il richiamato principio di irrevocabilità del vincolo paesaggistico.

1.B.d. L'art.2 della normativa regionale, operando la riduzione dei confini del Parco regionale, determina altresì un abbassamento dei livelli di tutela in violazione dell'art. 9 Cost.

La Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 151/1985, ha evidenziato come il legislatore, con il decreto-legge n. 312/1985 e con la legge di conversione n. 431/1985, abbia proceduto all'individuazione di porzioni e di elementi del territorio stesso *"secondo tipologie paesistiche ubicazionali o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati nel lungo tempo"*, introducendo *"una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale"* sancendo la piena legittimità della scelta del legislatore statale e chiarendo come



"Una tutela così concepita è aderente al precetto dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come primario (cfr. sentenze di questa Corte n. 94 del 1985 e n.359 del 1985), cioè come insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro".

Appare evidente, quindi, che l'operazione "inversa" compiuta dalla Regione Abruzzo, di espungere dal Parco parte del territorio regionale prima ricompreso all'interno del suo perimetro è quindi (prima) interamente soggetto al vincolo paesaggistico *ope legis*, è lesiva anche dell'art. 9 Cost, che eleva il paesaggio al rango di valore "primario e assoluto" (sentenza Corte cost. n. 367/2007).

1.B.e. La norma regionale è altresì contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 Cost.

La Regione ha, infatti, ridotto i confini del Parco, sottraendo parte dei territori alla tutela paesaggistica esistente *ope legis*, senza che tale abrogazione sia giustificata dal temperamento con altri interessi costituzionalmente protetti, eventualmente coinvolti e considerati prevalenti. Risulta, anzi, che i territori, ora esclusi, dal Parco, abbiano conservato nell'ultimo trentennio le caratteristiche che avevano a suo tempo sorretto la sottoposizione alla tutela naturalistica e, conseguentemente, anche a quella paesaggistica.

La Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale di simili normative regionali che intervengono retroattivamente su disposizioni precedenti al solo fine di sottrarre al regime di tutela categorie di beni precedentemente vincolati (ci si riferisce al caso delle zone umide della Sardegna, su cui cfr. sentenza Corte cost. n. 308/2013).

In quell'occasione la Corte ha ritenuto, tra l'altro, che

"... la volontà del legislatore deve ravvisarsi, alla luce di quanto statuito nella legge regionale n. 8 del 2004 e nelle relative norme del cosiddetto Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. N. 42 del 2004, nella volontà di assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, in primo luogo attraverso lo strumento del Piano paesistico regionale (art. 1 della legge regionale n. 8 del 2004; art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). L'effetto prodotto dalla norma regionale impugnata, all'opposto, risulta essere quello di una riduzione dell'ambito di protezione riferita ad una categoria di beni paesaggistici, le zone umide, senza che ciò sia imposto dal necessario soddisfacimento di preminenti interessi costituzionali. E ciò, peraltro, in violazione di quei limiti che la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato alla portata retroattiva delle leggi, con particolare riferimento al rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario. Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n.20 del 2012".

A ciò deve aggiungersi che l'eliminazione del vincolo paesaggistico determina effetti manifestamente arbitrari e irragionevoli, in quanto comporta un ingiustificato abbassamento del livello della tutela del paesaggio. Anche a voler ammettere che un vincolo paesaggistico già imposto possa venire meno, dovrebbe quanto meno ritenersi che l'eliminazione del vincolo debba essere giustificata da una ponderazione di interessi che faccia emergere un altro valore costituzionale primario meritevole di prevalere su quello paesaggistico.

Nulla di simile è dato rinvenire nella legge regionale in esame, la quale ignora i vincoli paesaggistici imposti da oltre trent'anni, sottraendo parte dei territori comunali dal perimetro del Parco, pur in



costanza del valore naturalistico-ambientale riconosciuto dal legislatore meritevole di tutela naturalistica, oltre che paesaggistica *ope legis*, e senza che emerga alcuna finalità di tutela di altri interessi meritevoli di tutela prevalente.

Ulteriore profilo di irragionevolezza si collega al fatto che l'eliminazione del vincolo paesaggistico comporta l'archiviazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica già pendenti, rendendo improvvisamente e irragionevolmente privi di causa non solo i provvedimenti autorizzatori già rilasciati, ma anche le sanzioni già irrogate per gli illeciti paesaggistici realizzati, in aperto contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

1.B.f. Il primo effetto dell'abrogazione del vincolo paesaggistico è, sicuramente, quello di consentire il rilascio del condono edilizio (ai sensi delle normative eccezionali del 1985, del 1994 e del 2004) anche per edificazioni che non sarebbero state condonabili. Con riferimento alle domande finalizzate al rilascio del provvedimento di condono per abusi realizzati prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico del 1989, la norma riveste un manifesto effetto premiale, atteso che, per le edificazioni abusivamente eseguite nei territori prima facenti parte del Parco, le domande potranno essere senz'altro accolte, senza necessità di acquisire il parere dell'Amministrazione preposta alla tutela del paesaggio, che dovrebbe operare la valutazione di compatibilità con il vincolo sopravvenuto, ai sensi dell'art.32 della legge n. 47/1985.

Ciò che è più grave, e rende manifestamente evidente l'illegittimità costituzionale della disciplina censurata, è l'effetto che si produrrà con riferimento alle edificazioni eseguite dopo l'imposizione del vincolo del 1989, atteso che, per tali edificazioni, non sarebbe stato possibile neppure astrattamente accedere al condono edilizio del 2004.

Come è noto, infatti, l'art.32, comma 27, lett. d), del DL n. 269/2003 preclude in modo assoluto la sanatoria delle opere abusive qualora *"siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici"*.

Appare evidente che il mutamento di disciplina, da parte della Regione, è sostanzialmente indirizzato a facilitare il ricorso alla sanatoria edilizia, con efficacia estesa anche al passato, così da ampliare, irragionevolmente, la sfera dei possibili beneficiari, rendendo persino ammissibili retroattivamente domande di condono che, in assenza della norma censurata, non sarebbero state neppure scrutinabili nel merito.

Al riguardo, deve qui ricordarsi che, con la sentenza n. 39/2006, la Corte Costituzionale ha già censurato, per manifesta irragionevolezza e contrarietà all'art. 3 Cost., la normativa regionale (della Regione Siciliana) volta a rendere retroattivamente più ampia l'area di applicazione del condono edilizio, affermando che la tutela dei vincoli paesaggistici ed ambientali prevale sulle ipotesi di condono edilizio.

Conseguentemente, la disciplina regionale si pone in violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., nonché della potestà dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m) e di tutela del paesaggio nell'ambito delle procedure di condono edilizio



(art. 117, secondo comma, lett. s), in concreto esercitata mediante la legge n. 47/1985 e l'art. 32 D.L. n. 269/2003.

1.B.h. Sotto ulteriore profilo, strettamente connesso a quanto sin qui osservato, l'abolizione del vincolo determinerà il venir meno in radice di abusi paesaggistici che non sarebbero stati neppure sanabili ai sensi degli artt. 167 e 181 del Codice.

Le suddette disposizioni consentono, infatti, di valutare la compatibilità paesaggistica delle opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica esclusivamente nei casi tassativamente indicati al comma 4 dell'art. 167. In particolare, la sanatoria è esclusa in radice laddove siano stati realizzati superfici utili o volumi o siano stati aumentati quelli legittimamente realizzati.

L'abolizione del vincolo paesaggistico comporterà il venir meno anche degli illeciti, stante la radicale eliminazione del vincolo, con conseguente abolizione anche del trattamento sanzionatorio penale con invasione, da parte della Regione, della potestà statale in materia di ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lett. l).

La Corte costituzionale ha già puntualizzato, in passato, in tema di condono edilizio, che

"Non vi è dubbio sul fatto che solo il legislatore statale può incidere sulla sanzionabilità penale" (sentenza n. 487/1989) e che esso, specie in occasione di sanatorie amministrative, dispone di assoluta discrezionalità in materia *"di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità"* (sentenze n. 327/2000, n. 149/1999 e n.167/1989, richiamate nella sentenza n. 196/2004).

In tale ottica, le disposizioni regionali che incidono sul trattamento sanzionatorio degli illeciti paesaggistici, anche sul piano amministrativo, si pongono in contrasto con la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti uniformemente in tutto il territorio nazionale, venendo, quindi, in rilievo la violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., nonché della potestà dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m) e dell'art. 117, secondo comma, lettera s) per violazione degli artt.167 e 181 del Codice, da considerare parametri interposti.

1.B.i. L'art.2 della legge regionale in esame, laddove introduce il nuovo comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 42 del 2011, viola il principio costituzionale di leale collaborazione, in quanto esso costituisce il frutto di una scelta assunta unilateralmente dalla Regione, al di fuori del percorso condiviso con lo Stato, trasfuso nell'Intesa sottoscritta nel 2009 e che ha condotto al disciplinare aggiornato, sottoscritto in data 8 giugno 2016.

Va ricordato al riguardo che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, il principio di leale collaborazione *"deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni"*, atteso che *"la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti"* (così in particolare, tra le tante, Corte cost. n. 31/2006). In particolare, la Corte ha chiarito che *"Il principio di leale collaborazione, anche in una accezione minimale, impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in una sede istituzionale di tener fede ad un impegno assunto"* (così ancora la sentenza richiamata).



Più recentemente, la Corte ha ribadito che la *"unitarietà del valore della tutela paesaggistica comporta (...) l'impossibilità di scindere il procedimento di pianificazione paesaggistica in subprocedimenti che vedano del tutto assente la componente statale"*, sottolineando che il principio di leale collaborazione deve concretizzarsi in *"un confronto costante, paritario e leale tra le parti, che deve caratterizzare ogni fase del procedimento e non seguire la sua conclusione"* (sentenza n. 240/2020).

La scelta unilaterale della Regione Abruzzo, al di fuori del percorso di collaborazione già proficuamente avviato con lo Stato, si pone in contrasto anche con il predetto principio, traducendosi in un comportamento non leale, nella misura in cui, nonostante il percorso di collaborazione avviato, la Regione approva la riduzione dei confini del Parco naturale, destinata a produrre i suoi effetti nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico oggetto di accordo con il Ministero della Cultura.

2. Illegittimità dell'art.3 della legge della Regione Abruzzo n.14 dell'8 giugno 2021 per violazione dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. s) in relazione agli artt. 22, comma 1, lett.c), 23 e 24, comma 1, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991.

L'art.3 della legge regionale in esame, nel sostituire i commi da 2 a 26 dell'art. 3 della L.R. 42/2011, si pone in contrasto con il parametro interposto statale di cui all'art. 24, comma 1, della legge quadro n. 394 del 1991- legge quadro sulle aree protette – che, sotto la rubrica *"Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale"* prevede che:

«1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.»

Nella sua attuale formulazione l'art. 3 della L.R. 14/2021 – sopra riportato - assorbe in larga parte i contenuti dello statuto del Parco regionale, stabilendo direttamente i criteri per la composizione degli Organi del Parco, nonché i relativi poteri sostanziano così un'indebita spoliamento delle potestà regolamentari della comunità locale da parte del consiglio regionale, laddove tale regolamentazione deve essere demandata allo Statuto.

Ciò comporta l'inosservanza dei principi fondamentali in tema di disciplina delle aree naturali protette regionali, recati dalla legge quadro n. 394/1991, che all'art.22, comma 1, lett.c), prevede *«la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;»* i quali hanno, per l'appunto, la facoltà di stabilire la forma organizzativa dell'Ente Parco attraverso la redazione dello Statuto che, in analogia con quanto esplicitamente previsto per i Parchi nazionali all'art. 9, comma 8-bis e 9, della L. 394/91, *«è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco»* e, solo successivamente alla sua deliberazione, può passare ad essere sottoposto a verifica di legittimità da parte della Regione, che può richiederne il riesame, attendere le controdeduzioni dell'Ente ed infine adottare lo Statuto. Tenuto, altresì, conto che l'art. 24 della citata legge quadro conferisce competenza organizzativa alla fonte statutaria, proprio perché essa permette di adeguare l'organizzazione del parco alle "peculiarità" del territorio.



Una disciplina uniforme, come quella contenuta nella norma impugnata, non è perciò idonea ad adattarsi alla specificità dell'area del parco, ponendo così a repentaglio lo standard minimo di tutela dell'ambiente prescritto dal legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., a cui deve conformarsi la potestà legislativa residuale della Regione in tema di organizzazione dei propri enti (cfr. in tal senso, sentenza Corte Cost. n. 134/2020).

Si ritiene opportuno, a riguardo, richiamare, stante la relativa attinenza, quanto sancito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 134/2020 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Liguria n. 3/2019, nella parte in cui modificava con legge regionale i confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

A giudizio della Consulta, ognuna di queste variazioni, *"non è stata affidata a modifiche del piano del parco, alle quali avrebbero potuto partecipare i rappresentanti degli enti locali, ma è avvenuta direttamente con legge, e deve perciò osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della perimetrazione provvisoria dei confini, ai sensi dell'art. 22 della legge quadro, compresa la interlocuzione con le autonomie locali"*.

Detto pronunciamento s'inserisce nel solco di quanto dalla stessa Corte già affermato riguardo alla partecipazione degli enti locali, ritenuta necessaria e non surrogabile con forme alternative di coinvolgimento (sentenza n. 282/2000), in quanto esprimente, nell'attuale riparto delle competenze legislative, uno standard minimo inderogabile di tutela dell'ambiente, atto a garantire che sia acquisita al procedimento di istituzione e di soppressione di detti parchi la voce di chi rappresenta lo specifico territorio, i cui interessi sono in tal modo posti in rilievo.

Il mancato coinvolgimento degli enti locali, costituisce, quindi, un vizio della fase procedimentale, che si trasferisce alla legge provvedimento con cui essa è stata conclusa e di cui conosce la Corte (sentenze n. 2/2018; n. 241/2008; n. 311/1999).

La Regione, quindi, ha inteso modificare d'imperio i confini del Parco naturale regionale Sirente Velino eludendo le previste procedure di revisione del piano del parco, attraendo così a sé interamente il governo delle aree protette, che viene sottratto agli Enti Parco previsti dalla legge statale n. 394/1991.

A riguardo, non può non evidenziarsi, con riferimento ai citati profili di illegittimità, che, come ripetutamente statuito dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 315 e n. 193/2010, n. 44, n. 269 e n. 325/2011, n. 14/2012, n. 212/2014 e n. 36/2017), la disciplina delle aree protette rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» ex art. 117, secondo comma, lettera s), ed è contenuta nella legge n. 394/1991 che detta i principi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo anche i connotati di normativa interposta che deve considerarsi espressione, per l'appunto, dell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 44/2011, n. 315 e n. 20/2010).

Le Regioni, pertanto, in ambito di aree protette, possono soltanto determinare maggiori livelli di tutela, ma non derogare alla legislazione statale (Corte Cost. sentenze n. 44/2011, n. 193/2010, n. 61/2009 e n. 232/2008).



In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come *"il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben (possa) essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art.117 Cost., purchè in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni"* (Corte Cost., sentenze nn.rr. 232/2008, punto 5. Del Considerato in diritto e 44/2011, già citata).

Nell'ambito, quindi, delle materie di loro competenza, le Regioni trovano un limite negli standard di tutela fissati a livello statale.

Questi, tuttavia, non impediscono al legislatore regionale di adottare discipline normative che prescrivano livelli di tutela dell'ambiente più elevati (di recente, Corte Cost., sentenze n. 66/2018, n. 74/2017, n. 267/2016 e n. 149/2015), i quali *«implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati e uniformi fissati nelle leggi statali»* (Corte Cost., sentenza n. 315/2010), che rappresentano, ex se, limiti invalicabili per l'attività legislativa della Regione, in quanto statuenti norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale.

Come già sottolineato, la legge quadro n. 394/1991 è stata reiteratamente ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia *«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»* (da ultimo, sentenze n. 74 e n. 36 del 2017), da ciò derivandone, dunque, che le Regioni sono tenute ad adeguarsi ai principi fondamentali da essa dettati, pena l'invasione di un ambito materiale di esclusiva spettanza statale.

La stessa Corte Costituzionale ha, altresì, posto in evidenza come lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si estrinsechi nella predisposizione, da parte degli enti gestori delle aree protette, *«di strumenti organizzativi, programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione»* dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 171/2012; nello stesso senso, le sentenze n. 74/2017, n. 263 e n. 44 del 2011, n. 387/2008).

La più volte menzionata L. n. 394/1991 non si limita, dunque, a dettare standard minimi uniformi finalizzati a tutelare soltanto i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali - istituiti ai sensi dell'art. 8 della legge quadro (rispettivamente, con decreto del Presidente della Repubblica e con decreto del Ministro dell'ambiente) - ma impone anche un nucleo minimo di tutela del patrimonio ambientale rappresentato dai parchi e dalle riserve naturali regionali, che vincola il legislatore regionale nell'ambito delle proprie competenze (sentenze n. 74 e n. 36 del 2017, n. 212/2014, n. 171/2012, n. 325, n. 70 e n. 44 del 2011).

Anche in relazione alle aree protette regionali, invero, il legislatore statale, pur riconoscendo che il parco regionale resta *«tipica espressione dell'autonomia regionale»* (sentenza n. 108/2005), e che esso *«ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purchè in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni»* (sentenza n. 44/2011), ha predisposto un modello fondato sull'individuazione del loro soggetto gestore, ad opera della legge regionale istitutiva (art.23), sull'adozione, *«secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette»* (art. 22, comma 1, lett. D), peraltro significativamente ed espressamente ricompreso tra i *«principi fondamentali per la disciplina delle*



aree naturali protette regionali»), nonché su un modello organizzativo tramite il quale siano attivate le finalità del parco naturale regionale (art. 24).

Per altro verso, può senz'altro riconoscersi che il legislatore statale ha previsto, per le aree naturali protette regionali, un quadro normativo meno dettagliato di quello predisposto per le aree naturali protette nazionali, tale che le Regioni abbiano un qualche margine di discrezionalità tanto in relazione alla disciplina delle stesse aree protette regionali quanto sul contemperamento tra la protezione di queste ultime e altri interessi meritevoli di tutela da parte del legislatore regionale.

Ciò non toglie che debba essere, comunque, garantita la conforme corrispondenza ai canoni inderogabili imposti dalla normativa nazionale, essendo manifestazione di quello standard minimo di tutela che il legislatore statale ha individuato nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e che, come dianzi già posto in rilievo, le Regioni possono accompagnare con un *surplus* di tutela, ma non certo derogare *in peius*.

3. Illegittimità dell'art.8, comma 2, lett.c), e comma 3, della legge regionale n.14/2021 per violazione dell'art.117 Cost., comma 2, lett.g) h) l), in relazione agli artt.55 e 57, commi 1 e 2, codice di procedura penale e agli artt.133-141 T.U.L.P.S. e all'art.254 del regolamento ddi esecuzione di cui al RD 6 maggio 1940 n.635.

L'art. 8, comma 2, lett.c) della legge regionale in esame novella l'art.12 della legge regionale n. 42/2011, stabilendo che:

"ad apposite guardie del parco assegnate all'Ente Parco" è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria con decreto prefettizio...".

il predetto personale - che non sembra rientrare nell'organico dell'Ente Parco poiché, a tenore della norma regionale, gli viene "assegnato" *aliunde* - svolge il proprio servizio (di sorveglianza sul territorio del Parco) in divisa ed è munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente Parco (comma 3 testualmente: *"Il personale di cui alle lettere c)...del comma 2 svolge il proprio servizio in divisa ed è munito del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente Parco"*).

Al riguardo si osserva, innanzitutto, che così come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, *"va ritenuta costituzionalmente illegittima una norma regionale che (...) provveda ad attribuire (...) la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale"* (v. sentenze nn. 313/2003, 167/2010, 8/2017, 82/2018).

È, infatti, principio consolidato che ufficiali o agenti di polizia giudiziaria possono essere solo i soggetti indicati all'art.57, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale, nonché quelli ai quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di cui all'art.55 del medesimo Codice, aggiungendo che le fonti da ultimo richiamate non possono essere che statali, in considerazione di quanto previsto dall'art.117, secondo comma, lett. h) e l) Cost., in materia, rispettivamente, di ordine pubblico e sicurezza e di ordinamento e giurisdizione penale.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria non può, pertanto, essere conferita sulla base della legge regionale in esame.

In assenza di una specifica disciplina statale in materia, inoltre, la richiamata previsione normativa regionale appare invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e



organizzazione amministrativa dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., poiché attribuisce al prefetto compiti non previsti dalla legge statale.

Inoltre, si evidenzia che le previsioni regionali di cui alla lett. c) del comma 2, nonché di cui al comma 3, ove si riferiscono alla figura e allo status della "guardia particolare giurata", invadono la competenza esclusiva statale di cui all'art.117, secondo comma, lett. h) Cost., cui si ricollega la disciplina dettata dagli articoli 133-141 T.U.L.P.S. e dall'art. 254 del relativo regolamento di esecuzione, di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

* * * * *

Per tutti questi motivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 2, 3 e 8, comma 2, lett.c) e comma 3, della L.R. Abruzzo n.14/2021 per violazione degli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 97 e 117, secondo comma, lettere g) h), l) m) ed s) Cost. in relazione agli artt.9, commi 8bis e 9, 22, comma 1, lett. a) e c), 23, 24, comma 1, L.394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), all'art.6, DLGS 152/2006, della Direttiva 2009/147/CE, della direttiva 42/2001/CE, dell'art.6, comma 3, della Direttiva 43/92/CE come recepito dall'art.6 DPR 120/2003 che ha sostituito l'art.5 DPR 357/1997, agli artt. 135, 140, comma 2, 142, comma 1, lett. c, d, f) g), 143, commi 1, lett.c) e 9, 145, commi 3 e 5, 167, comma 4, 181 del D.LGS. n. 42/2004 (codice dei beni culturali), alla L.47/1985, all'art.32, comma 27, DL n.269/2003, agli artt.55 e 57, commi 1 e 2 cpp, agli artt. 133-141 TULPS e 254 del regolamento di esecuzione di cui al RD 635/1940.

Si producono:

- 1) copia della legge regionale impugnata;
- 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2021 recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, 28 luglio 2021



Maria Luisa Spina

Avvocato dello Stato

Maria Luisa Spina

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione ABRUZZO

Roma, - 4 AGO. 2021

U.S. FELICE

22

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI SAN SALVO

Avviso asta pubblica per la vendita di un immobile ubicato in San Salvo Marina - Foglio n. 1 Particelle n. 4172 e 4173.

COMUNE DI SAN SALVO (CH)

Avviso asta pubblica per vendita
di un immobile ubicato in San Salvo Marina
Lungomare Cristoforo Colombo
Prezzo base d'asta euro 1.944.000,00
Termine presentazione offerta
Da far pervenire presso l'ufficio protocollo
Entro il 29/09/2021 ore 13:30
Testo integrale del bando e allegati
scaricabili sul sito
www.comunesansalvo.it

San Salvo, 11/08/2021

Il Resp. Servizio LL.PP. - Esp.
Ing.re Franco Masciulli (cell. 348-0042908)



COMUNE DI TORNARECCIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2021. Avviso di deposito della Variante Puntuale alla Vigente variante generale al piano regolatore generale comunale per la realizzazione di un nuovo Istituto Comprensivo per scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado.

COMUNE DI TORNARECCIO

Avviso di deposito della Variante Puntuale alla Vigente VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE per la REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ISTITUTO COMPENSIVO PER SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO .

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 e seguenti della L.R. 12/04/1983 n. 18 nel testo in vigore,

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2021, è stata adottata una **Variante Puntuale alla Vigente VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE per la REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ISTITUTO COMPENSIVO PER SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**, consistente nel cambio di destinazione d'uso dell'area da **Zona – Agricola Normale**, in area da individuare quale **Zona AS – Soddisfacimento degli Standard – Attrezzature Scolastiche**. Gli atti e gli elaborati relativi alla Variante in oggetto sono depositati presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune, per 45 (Quarantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).

Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni anche sottoforma di istanze, proposte o contributi. Le osservazioni andranno presentate in triplice copia al protocollo dell'Ente. Le osservazioni presentate oltre il sopradetto termine anche sottoforma di istanze, proposte o contributi, saranno irricevibili.

Tornareccio, lì 09/08/2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Nicola Rag. Iannone



HYDROWATT ABRUZZO SPA

Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 268041072) nel Comune di Cappelle sul Tavo (PE).



La Società Hydrowatt Abruzzo Spa, P.IVA 00735910671, con sede legale in Pescara, Via Maestri del Lavoro 81, chiede che venga pubblicato il seguente avviso:

SI AVVISA CHE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della L.R. 20.09.1988 n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132:

- è stato trasmesso al Comune di Cappelle Sul Tavo (PE) e al distributore locale E-distribuzione Spa, un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (codice rintracciabilità 268041072);
- E-distribuzione Spa con propria nota del 28 giugno 2021 (prot. ED-28-06-2021-P1286129) ha approvato e validato il progetto definitivo del realizzando elettrodotto.

OGGETTO

Realizzazione, da parte di e-distribuzione Spa, di un elettrodotto costituito da due tratti, uno in cavo interrato della lunghezza di circa 10 metri ed uno in cavo aereo della lunghezza di circa 285 metri, in media tensione 20.000V. La descrizione del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione. L'avviso, corredato da una planimetria/corografia con il tracciato dell'elettrodotto, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento è localizzato presso il Comune di Cappelle Sul Tavo (PE), riferimento catastale Foglio 2 particelle 385 - 1195 - 1196 - 1198 - 1140 e prevede la realizzazione di un elettrodotto costituito da un cavo interrato della lunghezza di circa 10 metri ed uno in cavo aereo della lunghezza di circa 285 metri per il collegamento alla rete elettrica di MT di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 996,30 kWp, di futura realizzazione.



PROPONENTE

Hydrowatt Abruzzo S.p.A., Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, 65100 Pescara (PE) telefono: 0736/390555, fax: 0736390555, indirizzo e-mail: amministrazione@hydrowatt.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'opera da realizzare appartiene alla categoria degli elettrodotti di media tensione, disciplinata dalla Legge Regionale 83/88 e s.m.i.

Certi della Vs. cortese collaborazione, inviamo i più distinti saluti.

HYDROWATT SHP SRL

L'Amministratore Unico

VALERIO ANDREOLI BONAZZI

Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 270937706) nel Comune di Carsoli (AQ).



La Società Hydrowatt Abruzzo Spa, P.IVA 00735910671, con sede legale in Pescara, Via Maestri del Lavoro 81, chiede che venga pubblicato il seguente avviso:

SI AVVISA CHE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della L.R. 20.09.1988 n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132:

- è stato trasmesso al Comune di Carsoli (AQ) e al distributore locale E-distribuzione Spa, un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (codice rintracciabilità 270937706);
- E-distribuzione Spa con propria nota del 22 marzo 2021 (prot. ED-22-03-2021-P1122682) ha approvato e validato il progetto definitivo del realizzando elettrodotto.

OGGETTO

Realizzazione, da parte di e-distribuzione Spa, di un elettrodotto costituito da un cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 280 metri, in media tensione 20.000V. La descrizione del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione. L'avviso, corredato da una planimetria/corografia con il tracciato dell'elettrodotto, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento è localizzato presso il Comune di Carsoli (AQ), riferimento catastale Foglio 83 particelle 97-99-100-157 e prevede la realizzazione di un elettrodotto costituito da un cavo interrato della lunghezza di circa 280 metri per il collegamento alla rete elettrica di MT di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 995,40 kW, di futura realizzazione.

CAPITALE SOCIALE € 52.000 I.V.
P. IVA C.F. 01545480566
NUMERO REA AP-252806

HYDROWATT SHP SRL
SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI EPICO SRL - WWW.EPICOHOLDING.IT
SEDE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - UFF. TECNICO
VIA G. VERDI 7 63084 PIANE DI MORRO FOLIGNANO (AP)
T +39 0736.390555 F +39 0736.390556

UFFICI
VIALE DEGLI AMMIRAGLI 67 00136 ROMA
T +39 06.39723361 F +39 06.39723375

Pag. 1 di 2

**PROPONENTE**

Hydrowatt Abruzzo S.p.A., Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, 65100 Pescara (PE)
telefono: 0736/390555, fax: 0736390555, indirizzo e-mail:
amministrazione@hydrowatt.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'opera da realizzare appartiene alla categoria degli elettrodotti di media tensione, disciplinata dalla Legge Regionale 83/88 e s.m.i.

Certi della Vs. cortese collaborazione, inviamo i più distinti saluti.

HYDROWATT SHP SRL

L'Amministratore Unico

VALERIO ANDREOLI BONAZZI

Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 250268781) nel Comune di Città Sant'Angelo (PE).



La Società Hydrowatt Spa, P.IVA 01097010449, con sede legale in Via Giuseppe Verdi n. 7, 63084 Folignano (AP), chiede che venga pubblicato il seguente avviso:

SI AVVISA CHE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della L.R. 20.09.1988 n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132:

- è stato trasmesso al Comune di Città Sant'Angelo e al distributore locale E-Distribuzione Spa, un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato e da un tratto di cavo aereo (codice rintracciabilità 250268781);
- E-distribuzione Spa con propria nota del 09 agosto 2021 (prot. ED-09-08-2021-P1365731) ha approvato e validato il progetto definitivo del realizzando elettrodotto.

OGGETTO

Realizzazione, da parte di e-distribuzione Spa, di un elettrodotto costituito da due tratti in cavo, uno interrato ed uno aereo, della lunghezza complessiva di circa 1745 metri, in media tensione 20.000V. La descrizione del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione. L'avviso, corredato da una planimetria/corografia con il tracciato dell'elettrodotto, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Città Sant'Angelo e Collecervino.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento è localizzato presso il Comune di Città Sant'Angelo (PE), riferimento catastale foglio 52, particelle 324 - 358 - 256 e prevede la realizzazione di un elettrodotto costituito da due tratti, uno in cavo interrato della lunghezza di circa 775 metri ed uno in cavo aereo della lunghezza di circa 970 metri, per il collegamento alla rete elettrica di MT di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 999 kW, di futura realizzazione.



CAPITALE SOCIALE € 2.000.000 I.V.
P. IVA C.F. 01097010449
NUMERO REA 112338

HYDROWATT S.p.A.
SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI EPICO SRL - WWW.EPICOHOLDING.IT

SEDE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - UFF. TECNICO
VIA G. VERDI 7 63084 PIANE DI MORRO FOLIGNANO (AP)
T +39 0736.390555 F +39 0736.390556
WWW.HYDROWATT.IT



UFFICI
VIALE DEGLI AMMIRAGLI 67 00136 ROMA
T +39 06.39723361 F +39 06.39723375



Pag. 1 di 2

**PROPONENTE**

Hydrowatt S.p.A., Via Giuseppe Verdi n. 7, 63084 Folignano (AP) telefono: 0736/390555, fax: 0736390555, indirizzo e-mail: amministrazione@hydrowatt.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'opera da realizzare appartiene alla categoria degli elettrodotti di media tensione, disciplinata dalla Legge Regionale 83/88 e s.m.i.

Certi della Vs. cortese collaborazione, inviamo i più distinti saluti.

HYDROWATT SPA

L'Amministratore Delegato

FLAVIO ANDREOLI BONAZZI



CAPITALE SOCIALE € 2.000.000 I.V.
P. IVA C.F. 01097010449
NUMERO REA 112338

HYDROWATT S.p.A.
SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI EPICO SRL - WWW.EPICOHOLDING.IT

SEDE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - UFF. TECNICO
VIA G. VERDI 7 63084 PIANE DI MORRO FOLIGNANO (AP)
T +39 0736.390555 F +39 0736.390556
WWW.HYDROWATT.IT



UFFICI
VIALE DEGLI AMMIRAGLI 67 00136 ROMA
T +39 06.39723361 F +39 06.39723375

Pag. 2 di 2

Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 269785205) nel Comune di Corfinio (AQ).



La Società Hydrowatt Abruzzo Spa, P.IVA 00735910671, con sede legale in Pescara, Via Maestri del Lavoro 81, chiede che venga pubblicato il seguente avviso:

SI AVVISA CHE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della L.R. 20.09.1988 n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132:

- è stato trasmesso al Comune di Corfinio (AQ) e al distributore locale E-distribuzione Spa, un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (codice rintracciabilità 269785205);
- E-distribuzione Spa con propria nota del 30 novembre 2020 (prot. ED-30-11-2020-P0959795) ha approvato e validato il progetto definitivo del realizzando elettrodotto.

OGGETTO

Realizzazione, da parte di e-distribuzione Spa, di un elettrodotto costituito da un cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 240 metri, in media tensione 20.000V. La descrizione del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione. L'avviso, corredato da una planimetria/corografia con il tracciato dell'elettrodotto, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento è localizzato presso il Comune di Corfinio (AQ), riferimento catastale foglio 20 particelle 1008 –1010– 1012 - 213 – 214 – 215 – 296 e prevede la realizzazione di un elettrodotto costituito da un cavo interrato della lunghezza di circa 240 metri per il collegamento alla rete elettrica di MT di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 996,30 kW, di futura realizzazione.

**PROPONENTE**

Hydrowatt Abruzzo S.p.A., Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, 65100 Pescara (PE)
telefono: 0736/390555, fax: 0736390555, indirizzo e-mail:
amministrazione@hydrowatt.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'opera da realizzare appartiene alla categoria degli elettrodotti di media tensione, disciplinata dalla Legge Regionale 83/88 e s.m.i.

Certi della Vs. cortese collaborazione, inviamo i più distinti saluti.

HYDROWATT SHP SRL

L'Amministratore Unico

VALERIO ANDREOLI BONAZZI

Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 285822145) nel Comune di Corvara (PE).



La Società Hydrowatt Abruzzo Spa, P.IVA 00735910671, con sede legale in Pescara, Via Maestri del Lavoro 81, chiede che venga pubblicato il seguente avviso:

SI AVVISA CHE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della L.R. 20.09.1988 n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132:

- è stato trasmesso al Comune di Corvara e al distributore locale e-distribuzione Spa, un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato e da un tratto di cavo aereo (codice rintracciabilità 285822145);
- E-distribuzione Spa con propria nota del 12 luglio 2021 (prot. ED-12-07-2021-P1312292) ha approvato e validato il progetto definitivo del realizzando elettrodotto.

OGGETTO

Realizzazione, da parte di e-distribuzione Spa, di un elettrodotto costituito da due tratti in cavo, uno interrato ed uno aereo, della lunghezza complessiva di circa 355 metri, in media tensione 20.000V. La descrizione del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione. L'avviso, corredato da una planimetria/corografia con il tracciato dell'elettrodotto, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento è localizzato presso il Comune di Corvara (PE), riferimento catastale foglio 14, particelle 9, 637, 17, 469, 16, 14 e 15 e prevede la realizzazione di un elettrodotto costituito da due tratti, uno in cavo interrato della lunghezza di circa 15 metri ed uno in cavo aereo della lunghezza di circa 340 metri, per il collegamento alla rete elettrica di MT di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 812 kW, di futura realizzazione.

HYDROWATT ABRUZZO S.P.A.
SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI HYDROWATT SPA - WWW.HYDROWATT.IT

CAPITALE SOCIALE € 655.000 I.V.
P.IVA C.F. 00735910671
NUMERO REA 117424

SEDE LEGALE
VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 81
65125 PESCARA

SEDE AMMINISTRATIVA E TECNICA
VIA G. VERDI 7 - 63084 PIANE DI MORRO FOLIGNANO (AP)
T +39 0736.390555 F +39 0736.390556

UFFICI
VIALE DEGLI AMMIRAGLI 67 - 00136 ROMA
T +39 06.39723361 F +39 06.39723375

WWW.EPICOHOLDING.IT

Pag. 1 di 2



PROPONENTE

Hydrowatt Abruzzo S.p.A., Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, 65100 Pescara (PE)
telefono: 0736/390555, fax: 0736390555, indirizzo e-mail:
amministrazione@hydrowatt.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'opera da realizzare appartiene alla categoria degli elettrodotti di media tensione, disciplinata dalla Legge Regionale 83/88 e s.m.i.

Certi della Vs. cortese collaborazione, inviamo i più distinti saluti.

HYDROWATT SHP SRL

L'Amministratore Unico

VALERIO ANDREOLI BONAZZI

HYDROWATT ABRUZZO S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI HYDROWATT SPA - WWW.HYDROWATT.IT

CAPITALE SOCIALE € 655.000 I.V.
P. IVA C.F. 00735910671
NUMERO REA 117424

SEDE LEGALE
VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 81
65125 PESCARA

SEDE AMMINISTRATIVA E TECNICA
VIA G. VERDI 7 - 63084 PIANE DI MORRO FOLIGNANO (AP)
T +39 0736.390555 F +39 0736.390556

UFFICI
VIALE DEGLI AMMIRAGLI 67 - 00136 ROMA
T +39 06.39723361 F +39 06.39723375

Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 242073370) nel Comune di Lettomanoppello (PE).



bura@pec.regione.abruzzo.it

La Società Hydrowatt Abruzzo Spa, P.IVA 00735910671, con sede legale in Pescara, Via Maestri del Lavoro 81, chiede che venga pubblicato il seguente avviso:

SI AVVISA CHE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della L.R. 20.09.1988 n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132:

- è stato trasmesso al Comune di Lettomanoppello (PE) e al distributore locale E-distribuzione Spa, un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato e un tratto di cavo aereo (codice rintracciabilità 242073370);
- E-distribuzione Spa con propria nota del 26 febbraio 2021 (prot. ED-26-02-2021-P1081293) ha approvato e validato il progetto definitivo del realizzando elettrodotto.

OGGETTO

Realizzazione, da parte di e-distribuzione Spa, di un elettrodotto costituito da un cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 333 metri e da un cavo aereo della lunghezza complessiva di circa 563 metri, in media tensione 20.000V. La descrizione del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione. L'avviso, corredato da una planimetria/corografia con il tracciato dell'elettrodotto, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento è localizzato presso il comune di Lettomanoppello (PE) riferimento foglio 6 particelle 1129 e 777 e foglio 8 particelle 762,759,755,752,748,27e 26, e prevede la realizzazione di un elettrodotto costituito da un cavo interrato della lunghezza di circa 333 metri e da un cavo aereo della lunghezza di circa 563 metri per il collegamento alla

HYDROWATT ABRUZZO S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI HYDROWATT SPA - WWW.HYDROWATT.IT

CAPITALE SOCIALE € 655.000 I.V.
P.IVA C.F. 00735910671
NUMERO REA 117424

SEDE LEGALE
VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 81
65125 PESCARA

SEDE AMMINISTRATIVA E TECNICA
VIA G. VERDI 7 - 63084 PIANE DI MORRO FOLIGNANO (AP)
T +39 0736.390555 F +39 0736.390556

UFFICI
VIALE DEGLI AMMIRAGLI 67 - 00136 ROMA
T +39 06.39723361 F +39 06.39723375

WWW.EPICOHOLDING.IT

Pag. 1 di 2



rete elettrica di MT di un impianto idroelettrico di potenza pari a 90 kW, di futura realizzazione.

PROPONENTE

Hydrowatt Abruzzo S.p.A., Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, 65100 Pescara (PE)
telefono: 0736/390555, fax: 0736390555, indirizzo e-mail:
amministrazione@hydrowatt.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'opera da realizzare appartiene alla categoria degli elettrodotti di media tensione, disciplinata dalla Legge Regionale 83/88 e s.m.i.

Certi della Vs. cortese collaborazione, inviamo i più distinti saluti.

HYDROWATT ABRUZZO SPA

L'Amministratore Delegato

VALERIO ANDREOLI BONAZZI

HYDROWATT ABRUZZO SpA

Amministratore Delegato

Dott. Valerio Andreoli Bonazzi

HYDROWATT ABRUZZO S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI HYDROWATT SPA - WWW.HYDROWATT.IT

CAPITALE SOCIALE € 655.000 I.V.
P. IVA C.F. 00735910671
NUMERO REA 117424

SEDE LEGALE
VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 81
65125 PESCARA

SEDE AMMINISTRATIVA E TECNICA
VIA G. VERDI 7 - 63084 PIANE DI MORRO FOLIGNANO (AP)
T +39 0736.390555 F +39 0736.390556

UFFICI
VIALE DEGLI AMMIRAGLI 67 - 00136 ROMA
T +39 06.39723361 F +39 06.39723375

Realizzazione, da parte di E-Distribuzione SpA, di un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (cod. di rintracciabilità 276174416) nel Comune di Pineto (PE).



La Società Hydrowatt Abruzzo Spa, P.IVA 00735910671, con sede legale in Pescara, Via Maestri del Lavoro 81, chiede che venga pubblicato il seguente avviso:

SI AVVISA CHE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della L.R. 20.09.1988 n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132:

- è stato trasmesso al Comune di Pineto (TE) e al distributore locale E-distribuzione Spa, un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato (codice rintracciabilità 276174416);
- E-distribuzione Spa con propria nota del 14 aprile 2021 (prot. ED-14-04-2021-P1160565) ha approvato e validato il progetto definitivo del realizzando elettrodotto.

OGGETTO

Realizzazione, da parte di e-distribuzione Spa, di un elettrodotto costituito da un cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 100 metri, in media tensione 20.000V. La descrizione del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione. L'avviso, corredato da una planimetria/corografia con il tracciato dell'elettrodotto, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento è localizzato presso il Comune di Pineto (TE), riferimento catastale Foglio 18 - Particelle 79, 96 e prevede la realizzazione di un elettrodotto costituito da un cavo interrato della lunghezza di circa 100 metri per il collegamento alla rete elettrica di MT di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 990 kW, di futura realizzazione.

HYDROWATT ABRUZZO S.P.A.
SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI HYDROWATT SPA - WWW.HYDROWATT.IT

CAPITALE SOCIALE € 655.000 I.V.
P.IVA C.F. 00735910671
NUMERO REA 117424

SEDE LEGALE
VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 81
65125 PESCARA

SEDE AMMINISTRATIVA E TECNICA
VIA G. VERDI 7 - 63084 PIANE DI MORRO FOLIGNANO (AP)
T +39 0736.390555 F +39 0736.390556

UFFICI
VIALE DEGLI AMMIRAGLI 67 - 00136 ROMA
T +39 06.39723361 F +39 06.39723375

WWW.EPICOHOLDING.IT

Pag. 1 di 2

**PROPONENTE**

Hydrowatt Abruzzo S.p.A., Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, 65100 Pescara (PE)
telefono: 0736/390555, fax: 0736390555, indirizzo e-mail:
amministrazione@hydrowatt.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'opera da realizzare appartiene alla categoria degli elettrodotti di media tensione, disciplinata dalla Legge Regionale 83/88 e s.m.i.

Certi della Vs. cortese collaborazione, inviamo i più distinti saluti.

HYDROWATT SHP SRL

L'Amministratore Unico

VALERIO ANDREOLI BONAZZI

HYDROWATT ABRUZZO S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI HYDROWATT SPA - WWW.HYDROWATT.IT

CAPITALE SOCIALE € 655.000 I.V.
P. IVA C.F. 00735910671
NUMERO REA 117424

SEDE LEGALE
VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 81
65125 PESCARA

SEDE AMMINISTRATIVA E TECNICA
VIA G. VERDI 7 - 63084 PIANE DI MORRO FOLIGNANO (AP)
T +39 0736.390555 F +39 0736.390556

UFFICI
VIALE DEGLI AMMIRAGLI 67 - 00136 ROMA
T +39 06.39723361 F +39 06.39723375

WWW.EPICOHOLDING.IT

Pag. 2 di 2



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it